



PSC e PSS

Guida pratica alla redazione

D.Lgs. 09/04/08 n. 81, aggiornato con D.Lgs. 03/08/09 n. 106 ~ D.L. 30/12/09 n.194, convertito con Legge 26/02/10 n. 25 ~ D.L. 31/05/10 n. 78, convertito con Legge 30/07/10 n. 122 ~ Legge 13/08/10 n. 136 ~ D.P.R. 5/10/10 n. 207 ~ D.Lgs. 12/04/06 n. 163

- ~ Disamina della normativa cantieri con riferimento al ruolo del coordinatore della sicurezza
- ~ Panoramica dei principali piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- ~ Schede riguardanti i principali soggetti coinvolti e riportanti gli adempimenti, le tempistiche di attuazione e le sanzioni per inadempienza
- ~ Rassegna di giurisprudenza e considerazioni pratiche "la responsabilità civile e penale del CSP e del CSE" a cura dell'avv. Giovanni Tagliabue
- ~ Modalità di redazione del PSC e del PSS con l'utilizzo delle schede e dei modelli proposti nel testo
- ~ Schede per la redazione del PSC, PSS, FO, DUVRI e modulistica a disposizione del coordinatore

Il manuale contiene il modello per la redazione del Fascicolo dell'opera

Contenuto del CD allegato:

Schede prestrutturate per la redazione del PSC e del PSS • Allegati al PSC e PSS e documenti a disposizione del coordinatore per la gestione della sicurezza • Schede per la redazione del Fascicolo dell'Opera (FO) e del DUVRI • Database con procedure e misure di sicurezza • Normativa di riferimento, documentazione, propedeutica e guide multilingue • Immagini di sicurezza (più di 2.600 immagini in formato .jpg, .dxf e .dwg) • Esempi piani



Massimo Brambilla Benvenuto Maninetti

PSC e PSS

GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE



Dario Flaccovio Editore

M. Brambilla - B. Maninetti
PSC E PSS - Guida pratica alla redazione
ISBN 978-88-579-0086-5

© 2011 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686 - fax 091525738
www.darioflaccovio.it info@darioflaccovio.it

Prima edizione: giugno 2011

Brambilla, Massimo <1970->

PSC e PSS : guida pratica alla redazione / Massimo Brambilla, Benvenuto Maninetti. -

Palermo : D. Flaccovio, 2011.

ISBN 978-88-579-0086-5.

1. Infortuni sul lavoro - Prevenzione
344.450464 CDD-22

I. Maninetti, Benvenuto
SBN Pal0234251

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	XI
<i>Indice delle abbreviazioni</i>	»	XII
1 – La legislazione vigente riguardo i cantieri temporanei e mobili		
1.1. Generalità	»	1
1.2. Il D.Lgs. 81/08	»	2
1.3. Definizione di cantiere temporaneo e mobile	»	3
2 – Principali soggetti coinvolti		
2.1. Generalità	»	7
3 – Piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili		
3.1. Generalità	»	35
3.2. Schemi esplicativi per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili	»	39
4 – La responsabilità civile e penale del CSP e del CSE - Rassegna di giurisprudenza e considerazioni pratiche <i>(a cura dell'avv. Giovanni Tagliabue)</i>		
4.1. Introduzione	»	47
4.2. Il ruolo del CSP	»	47
4.3. La posizione di garanzia del CSE – il concetto di “alta vigilanza”	»	48
4.4. Considerazioni pratiche	»	50
4.5. Conclusioni	»	51
5 – Le schede per la redazione del PSC e PSS		
5.1. Filosofia di approccio	»	53
5.2. Struttura dei piani di sicurezza (PSC e PSS)	»	54
5.3. Contenuti minimi dei piani di sicurezza (PSC e PSS)	»	58
5.4. Allegati ai piani di sicurezza (PSC e PSS)	»	64
5.5. Modalità di compilazione delle schede del PSC e PSS	»	67
6 – Altri contenuti del CD		
6.1. Elenco ulteriori contenuti del CD	»	167
6.2. Documenti a disposizione del coordinatore	»	167
6.3. Fascicolo dell'opera e DUVRI	»	170
6.4. Esempi piani	»	172
6.5. Requisiti del sistema	»	172

PARTE PRIMA – SCHEDE

DOCUMENTI COSTITUENTI IL PSC – PSS

Schede analizzanti il cantiere in ogni suo aspetto in conformità ai contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08

ELEMENTI CONOSCITIVI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

01.EC.A.01. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) - Frontespizio	»	175
01.EC.A.02. Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) - Frontespizio	»	176
01.EC.B. Individuazioni delle modifiche/integrazioni, dei lotti e indice dei contenuti	»	177
01.EC.C. Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera	»	179
01.EC.D.01. Dichiarazione riguardante gli elementi conoscitivi necessari alla redazione e/o all'aggiornamento del PSC	»	181
01.EC.D.02. Dichiarazione impresa affidataria/esecutrice/lavoratore autonomo riguardante la gestione dei piani di sicurezza	»	183
01.EC.E.01. Descrizione dell'opera - fabbricati	»	185
01.EC.E.02. Descrizione dell'opera - infrastrutture viarie e tecnologiche	»	187
01.EC.E.03. Descrizione dell'opera - generica	»	189

DISPOSIZIONI PRECEDENTI INIZIO LAVORI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

02.DP.A. Elementi di rilievo che necessitano di specifica analisi nei piani di sicurezza delle imprese affidatarie/esecutrici	»	191
02.DP.B. Elenco adempimenti da assolvere prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera	»	193

AMBIENTE - CODICE FILE E NOME SCHEDA

03.AM. Analisi ambientale	»	195
---------------------------------	---	-----

ORGANIZZAZIONE - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
04.OR.A.	Layout cantiere (rappresentazione grafica dell'organizzazione del cantiere) e legenda	» 196
04.OR.B.01.	Sequenza fasi lavorative	» 200
04.OR.B.02.	Sequenza fasi lavorative (semplificato).....	» 202
04.OR.C.01.	Organizzazione del cantiere - generale	» 204
04.OR.C.02.	Organizzazione del cantiere - presenza di non addetti ai lavori	» 206
04.OR.C.03.	Organizzazione del cantiere - servizi igienico assistenziali	» 208
04.OR.C.04.	Organizzazione del cantiere - recinzioni, accessi e viabilità di cantiere.....	» 211
04.OR.C.05.	Organizzazione del cantiere - impianti e reti tecnologiche di cantiere	» 214
04.OR.C.06.	Organizzazione del cantiere - attrezzature fisse di cantiere	» 217
04.OR.C.07.	Organizzazione del cantiere - apprestamenti collettivi per i lavori in quota	» 220
04.OR.C.08.	Organizzazione del cantiere - ponteggi	» 223
04.OR.C.09.	Organizzazione del cantiere - protezioni e/o delimitazioni orizzontali/verticali	» 226
04.OR.C.10.	Organizzazione del cantiere - aree di stoccaggio e di carico/scarico materiali	» 229
04.OR.D.	Uso comune attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	» 232
04.OR.E.	Attività di cooperazione, coordinamento e informazione	» 235
04.OR.F.	Gestione delle procedure, delle misure preventive e protettive e di coordinamento - elenco dei collegamenti ipertestuali	» 236
INTERFERENZE - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
05.IN.A.	Interferenze evitate mediante la programmazione spaziale e/o temporale delle lavorazioni	» 237
05.IN.B.	Interferenze lavorative	» 238
05.IN.C.	Interferenze con attività del datore di lavoro committente	» 240
05.IN.D.	Gestione delle procedure, delle misure preventive e protettive e di coordinamento - elenco dei collegamenti ipertestuali	» 242
RUMORE - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
06.RU.A.	Valutazione preventiva esposizione al rumore e analisi delle interazioni con agenti fisici, chimici e psicologici	» 243
06.RU.B.	Allegato alla valutazione preventiva del rischio rumore.....	» 250
LAVORAZIONI COMPLESSIVE - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
07.LV.A.01.	Movimento terra	» 259
07.LV.A.02.	Opere strutturali	» 262
07.LV.A.03.	Demolizioni e rimozioni	» 265
07.LV.A.04.	Opere di completamento.....	» 268
07.LV.A.05.	Reti/impianti tecnologici	» 271
07.LV.A.06.	Opere stradali	» 274
07.LV.A.07.	Manutenzioni/riparazioni	» 277
LAVORAZIONI - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
07.LV.B.01.	Scavi.....	» 280
07.LV.B.02.	Reinterri e livellamenti	» 283
07.LV.C.01.	Palificazioni, tiranti, paratie e/o diaframmi	» 286
07.LV.C.02.	Fondazioni	» 289
07.LV.C.03.	Strutture verticali	» 292
07.LV.C.04.	Strutture orizzontali e/o inclinate	» 295
07.LV.C.05.	Opere prefabbricate	» 298
07.LV.C.06.	Opere di modesta entità	» 301
07.LV.D.01.	Demolizioni fabbricati	» 304
07.LV.D.02.	Rimozione fabbricati	» 307
07.LV.D.03.	Demolizioni/rimozioni reti tecnologiche.....	» 310
07.LV.D.04.	Demolizioni/rimozioni infrastrutture stradali	» 313
07.LV.E.01.	Coperture	» 316
07.LV.E.02.	Lattinerie	» 319
07.LV.E.03.	Impermeabilizzazioni e/o drenaggi	» 322
07.LV.E.04.	Isolamenti termo-acustici.....	» 325
07.LV.E.05.	Tamponamenti	» 328
07.LV.E.06.	Intonaci	» 331
07.LV.E.07.	Massetti/sottofondi.....	» 334
07.LV.E.08.	Elementi in aderenza	» 337
07.LV.E.09.	Elementi non in aderenza	» 340
07.LV.E.10.	Serramenti.....	» 343
07.LV.E.11.	Protezioni cadute e/o intrusioni	» 346
07.LV.E.12.	Elementi di finitura e/o decorativi	» 349
07.LV.E.13.	Decorati e/o protezioni	» 352
07.LV.E.14.	Assistenze	» 355
07.LV.F.01.	Impianti tecnici	» 358

07.LV.F.02.	Reti tecnologiche	»	361
07.LV.F.03.	Montaggio/posa pali/tralicci	»	364
07.LV.F.04.	Illuminazione pubblica e privata	»	367
07.LV.F.05.	Ascensori/montacarichi	»	370
07.LV.G.01.	Massicciate-sottofondi	»	373
07.LV.G.02.	Pavimentazioni.....	»	376
07.LV.G.03.	Protezioni	»	379
07.LV.G.04.	Segnaletica	»	382
07.LV.G.05.	Barriere al rumore per sedi viarie.....	»	385
07.LV.H.01.	Sottofondi.....	»	388
07.LV.H.02.	Pavimentazioni.....	»	391
07.LV.H.03.	Giardinaggio	»	394
07.LV.H.04.	Completamenti.....	»	397
07.LV.I.	Gestione delle procedure, delle misure preventive e protettive e di coordinamento - elenco dei collegamenti ipertestuali	»	400
 GESTIONE EMERGENZE - CODICE FILE E NOME SCHEDA			
08.GE.	Gestione delle emergenze	»	401
 COSTI DELLA SICUREZZA - CODICE FILE E NOME SCHEDA			
09.CS.A.	Criteri per la contabilizzazione dei costi della sicurezza	»	405
09.CS.B.	Contabilizzazione costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, allegato XV, punto 4.1.1.....	»	409
09.CS.C.	Coefficienti "K"	»	411
09.CS.D.	Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, determinazione n. 4/2006 del 26.07.2006	»	413

PARTE SECONDA – SCHEDE

ALLEGATI FACOLTATIVI AL PSC – PSS

Schede complementari a quelle costituenti i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08

PROCEDURE E PRESCRIZIONI OPERATIVE - APPRESTAMENTI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

A.01. PP.	Parapetti, ponti, andatoie/passarelle e scale	»	421
A.01. PP.	Ponteggi - disposizioni comuni	»	423
A.01. PP.	Montaggio ponteggi fissi	»	427
A.01. PP.	Tirante d'aria e caduta libera.....	»	435
A.01. PP.	Ponteggi metallici, piani di carico e ponti su ruote.....	»	442

PROCEDURE E PRESCRIZIONI OPERATIVE - IMPIANTI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

A.02. PP.	Impianti elettrici di cantiere.....	»	445
-----------	-------------------------------------	---	-----

PROCEDURE E PRESCRIZIONI OPERATIVE - LAVORAZIONI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

A.03. PP.	Movimentazione meccanica dei carichi e stoccaggi	»	451
A.03. PP.	Movimento terra e scavi	»	453
A.03. PP.	Pareti verticali in calcestruzzo.....	»	456
A.03. PP.	Pareti in pannelli prefabbricati in calcestruzzo	»	458
A.03. PP.	Rimozione e posa elementi di copertura in pannelli	»	460
A.03. PP.	Rimozione e/o demolizioni di modesta entità.....	»	464
A.03. PP.	Solai in lastre metalliche con getto collaborante.....	»	466
A.03. PP.	Solai in lastre prefabbricate in calcestruzzo.....	»	468
A.03. PP.	Solai in laterocemento con travetti gettati in opera.....	»	471
A.03. PP.	Solai in laterocemento con travetti prefabbricati	»	474
A.03. PP.	Solai in legno con o senza getto collaborante	»	477
A.03. PP.	Strutture in metallo	»	479

PROCEDURE E PRESCRIZIONI OPERATIVE - MACCHINE - CODICE FILE E NOME SCHEDA

A.04. PP.	Apparecchiature elettriche con doppio isolamento	»	481
A.04. PP.	Attrezzature per produzione di aria compressa	»	485
A.04. PP.	Utensili per demolizioni elettrici/aria compressa	»	487
A.04. PP.	Attrezzature per impasto malte e calcestruzzi.....	»	489
A.04. PP.	Impianti per impasto malte e calcestruzzi	»	490
A.04. PP.	Attrezzature per lavorazione del legno e simili.....	»	491
A.04. PP.	Lavori in quota con cestello	»	493
A.04. PP.	Lavori in quota con piattaforma	»	495
A.04. PP.	Attrezzatura per saldatura e taglio.....	»	497
A.04. PP.	Attrezzatura per il sollevamento - argani	»	500
A.04. PP.	Attrezzatura per il sollevamento - gru.....	»	503
A.04. PP.	Mezzi di trasporto e macchine operatrici	»	510

INTERFERENZE GRU - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.05.IG.A.	Fase di progettazione	» 515
A.05.IG.B.01.	Interferenze fra gru nel medesimo cantiere - gestione unica impresa	» 517
A.05.IG.B.02.	Interferenze fra gru nel medesimo cantiere - gestione più imprese	» 519
A.05.IG.B.03.	Interferenze fra gru in cantieri adiacenti - gestione più imprese	» 521
A.05.IG.C.	Schema grafico disposizioni gru	» 524
ESPOSIZIONE VIBRAZIONI - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.06.VI.	Valutazione preventiva esposizione alle vibrazioni	» 526
ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.07.AB.	Valutazione preventiva esposizione agli agenti biologici	» 532
MOVIMENTAZIONE CARICHI - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.08.MC.	Movimentazione manuale dei carichi (MMC)	» 534
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.09.DP.01.	Dispositivi di protezione individuale (DPI)	» 539
A.09.DP.02.	Gestione dispositivi di protezione individuale (DPI)	» 545
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
A.10.SP.A.	Sostanze e preparati pericolosi	» 546
A.10.SP.B.	Gestione sostanze e preparati pericolosi	» 552
A.10.SP.C.	Contenuti minimi della scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi	» 553
PARTE TERZA – DOCUMENTI		
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE		
Documenti che il coordinatore può utilizzare nello svolgimento della sua attività professionale		
MODULISTICA - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
B.01.MO.01.A.	Comunicazione del progettista al committente	» 559
B.01.MO.01.B.	Dichiarazione del committente: esecuzione lavori senza nomina del RL e CS.....	» 560
B.01.MO.02.A.	Nomina del Responsabile dei lavori.....	» 561
B.01.MO.02.B.	Delega funzioni del Responsabile dei lavori.....	» 563
B.01.MO.03.	Nomina del Coordinatore	» 565
B.01.MO.04.	Richiesta del CS di documentazione necessaria alla gestione della sicurezza	» 566
B.01.MO.05.	Delega trasmissione notifica preliminare	» 567
B.01.MO.06.	Dichiarazioni dell'impresa affidataria: esecuzione lavori senza utilizzo di subappalti	» 568
B.01.MO.07.	Verifica idoneità tecnico-professionale imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi.....	» 569
B.01.MO.08.	Comunicazione del CS all'affidataria (fase pre-offerta) sugli obblighi dei datori di lavoro.....	» 572
B.01.MO.09.	Contratto d'appalto per opere edili/stradali	» 573
B.01.MO.10.A.	Convocazione della prima riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione.....	» 584
B.01.MO.10.B.	Convocazione riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione.....	» 585
B.01.MO.10.C.	Verbale riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione	» 586
B.01.MO.11.	Richiesta integrazione/modifica piani di sicurezza (POS, PIMUS, ecc.)	» 588
B.01.MO.12.	Comunicazione del committente all'amministrazione concedente	» 589
B.01.MO.13.	Dichiarazioni dell'impresa affidataria inerente la verifica delle VIT e dei piani di sicurezza (POS, PIMUS, ecc.) dei subappalti	» 590
B.01.MO.14.	Comunicazione del CS alla D.L. per variazione dei lavori.....	» 591
B.01.MO.15.	Notifica preliminare.....	» 592
B.01.MO.16.A.	Verbale sopralluogo (compilazione manuale in cantiere).....	» 593
B.01.MO.16.B.	Verbale sopralluogo (compilazione informatica)	» 595
B.01.MO.17.A.	Inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	» 596
B.01.MO.17.B.	Comunicazione ASL-DPL per inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	» 597
B.01.MO.18.	Generica	» 598
B.01.MO.19.A.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - cantieri temporanei e mobili.....	» 599
B.01.MO.19.B.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - adempimenti del committente e del responsabile dei lavori.....	» 606
B.01.MO.19.C.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - adempimenti dell'impresa affidataria, esecutrice e dei lavoratori autonomi	» 610
B.01.MO.19.D.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - contenuti minimi del PSC, PSS, POS e PiMUS	» 616
B.01.MO.19.E.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - contenuti minimi del PSC e PSS	» 619
B.01.MO.19.F.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - contenuti minimi del POS	» 621
B.01.MO.20.G.	Estratto dal D.Lgs. 81/08 - contenuti minimi del PiMUS.....	» 622
STRUMENTI DI VERIFICA - CODICE FILE E NOME SCHEDA		
B.02.SV.01.	Check list verifica contenuti minimi PSC e PSS	» 623
B.02.SV.02.	Check list verifica costi della sicurezza	» 629

B.02.SV.03.	Check list verifica fascicolo dell'opera	»	631
B.02.SV.04.	Check list verifica contenuti minimi del POS	»	633
B.02.SV.05.	Check list verifica contenuti minimi PiMUS	»	635
B.02.SV.06.	Check list verifica cantiere	»	637
B.02.SV.07.A.	Organigramma delle imprese/lavoratori autonomi	»	648
B.02.SV.07.B.	Organigramma delle imprese/lavoratori autonomi	»	650

PARTE QUARTA – SCHEDE

DOCUMENTI COSTITUENTI IL FASCICOLO DELL'OPERA E IL DUVRI

Schede per la redazione del fascicolo dell'opera (allegato XVI del D.Lgs. 81/08) e del DUVRI (art. 26 del D.Lgs. 81/08)

FASCICOLO DELL'OPERA - CODICE FILE E NOME SCHEDA

C.01.FO.A.	Fascicolo dell'opera - Frontespizio	»	653
C.01.FO.B.	Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera	»	657
C.01.FO.C.	Documentazione di supporto	»	659
C.01.FO.D.01.	Descrizione sintetica complessiva: fabbricato	»	661
C.01.FO.D.02.	Descrizione sintetica complessiva: reti tecnologiche	»	662
C.01.FO.D.03.	Descrizione sintetica complessiva: strada	»	663
C.01.FO.E.	Descrizione sintetica del contesto	»	664
C.01.FO.F.	Descrizione sintetica dell'opera	»	665
C.01.FO.G.01.	Individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive: strutture	»	666
C.01.FO.G.02.	Individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive: completamento edificio	»	672
C.01.FO.G.03.	Individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive: impianti tecnologici	»	686
C.01.FO.G.04.	Individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive: reti tecnologiche	»	690
C.01.FO.G.05.	Individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive: sede stradale	»	694
C.01.FO.H.	Layout cantiere	»	700
C.01.FO.I.	Raccolta immagini di riferimento	»	702

DUVRI - CODICE FILE E NOME SCHEDA

C.02.DV.01.	DUVRI - Frontespizio e indice	»	703
C.02.DV.02.	Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera	»	705
C.02.DV.03.	Descrizione dei luoghi e dei lavori	»	707
C.02.DV.04.	Raccolta immagini di riferimento	»	708
C.02.DV.05.	Gestione generale dell'appalto e dei lavori	»	709
C.02.DV.06.	Individuazione delle interferenze e misure per la riduzione dei pericoli	»	711
C.02.DV.07.	Verifica idoneità tecnico-professionale imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi	»	720
C.02.DV.08.	Dichiarazione riguardante gli elementi conoscitivi necessari alla redazione e/o aggiornamento del DUVRI	»	723
C.02.DV.09.A.	Sequenza fasi lavorative	»	724
C.02.DV.09.B.	Sequenza fasi lavorative semplificato	»	726
C.02.DV.10.A.	Organizzazione cantiere	»	728
C.02.DV.10.B.	Rappresentazione grafica dell'organizzazione del cantiere	»	730
C.02.DV.11.A.	Criteri per la contabilizzazione dei costi della sicurezza per rischi interferenziali	»	731
C.02.DV.11.B.	Contabilizzazione costi della sicurezza interferenziali ai sensi del D.Lgs. 81/08	»	735
C.02.DV.12.A.	Convocazione riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione per la redazione del DUVRI	»	737
C.02.DV.12.B.	Verbale riunione di cooperazione, coordinamento, reciproca informazione per la redazione del DUVRI	»	738

Presentazione

L'attività professionale svolta nei cantieri edili nell'espletamento delle mansioni di coordinatori della sicurezza, di D.L. e di consulenti di impresa, accompagnata a esperienze qualificanti maturate nel corso del tempo, ci ha permesso di testare e valutare un numero consistente di documenti redatti dai datori di lavoro e/o dai coordinatori necessari alla pianificazione della sicurezza nel cantiere (PSC, POS, PiMUS, ecc.). Una costante che accomuna i predetti piani, pertinente all'argomento trattato da questo manuale, riguarda le loro modalità di composizione: in particolare è stato rilevato che essi sono redatti, nella maggior parte dei casi, con software dedicati, ma che sempre più professionisti – e ciò è sintomatico – giunti alla loro maturazione professionale, tendono ad abbandonare i software o, in taluni casi, a integrare le elaborazioni informatiche con esecuzioni personali.

La nostra convinzione, confortata nel tempo anche da autorevoli colleghi ed esperti del settore, è quella che l'utilizzo dei software specifici, seppur ricchi di funzionalità e di elevate potenzialità, tenda, a causa della rigidità con cui sono concepiti, a non "aiutare" il redattore nell'elaborazione e costruzione di un piano dal contenuto realmente operativo ed esecutivo. La presunta velocità di redazione e di aggiornamento dei piani prodotti tramite software, ampiamente pubblicizzata, spesso riduce i piani a documenti di difficile lettura e comprensione (l'editing automatizzato di informazioni complesse, di cui una parte fondamentale proveniente da input esterni, tende inevitabilmente, a nostro avviso, all'ottenimento di un prodotto finale normalmente poco efficace). Determinante, per una gestione appropriata della sicurezza, è l'agevole e chiara comprensione dei piani, sia da parte dei responsabili della sicurezza delle imprese coinvolte sia da parte dei tecnici che sono preposti a garantire la loro applicazione. Per ultimo, ma non per importanza, garantire un'agevole lettura dei piani può confortare i funzionari addetti al controllo in merito alla professionalità con cui i medesimi sono stati redatti.

La conoscenza diretta della gestione della sicurezza nei cantieri edili, maturata giorno per giorno nell'ambito dei rispettivi studi tecnici e sul campo, ha consentito di approfondire le varie problematiche originate dalla dicotomia fra l'esigenza di gestire la sicurezza in cantiere in modo efficace e la necessità di organizzare i lavori limitando le tensioni che si possono generare fra gli attori coinvolti. Questa conoscenza diretta è diventata la matrice della presente pubblicazione.

Così, in relazione a quanto appena detto e in funzione all'attività professionale che esercitiamo ogni giorno, è sorta l'esigenza di predisporre un modello di piano di agevole lettura, capace di soddisfare le richieste normative, completo nei contenuti e inequivocabile nelle disposizioni e nelle prescrizioni. Nel corso del tempo, e a seguito dell'avvicinarsi di modifiche e migliorie maturate con l'esperienza, è nato un prodotto capace di accompagnare l'estensore passo passo nel soddisfacimento dei contenuti minimi imposti dalle norme che con gli anni si sono succedute (D.Lgs. 494/96, D.P.R. 222/03 e D.Lgs. 81/08).

Da questo modello di piano, nato e utilizzato per esigenze professionali degli autori, è nata l'idea di una sua trasposizione manualistica da offrire a una sempre più numerosa "comunità" di professionisti della sicurezza come strumento alternativo all'utilizzo di software dedicati. Il passaggio è comunque stato complesso e laborioso perché il prodotto proposto ha dovuto tenere conto delle probabili e varieghe esigenze di un ampio gruppo di potenziali fruitori.

Il contenuto proposto nelle pagine che compongono il manuale è suddiviso in due principali sezioni: la prima è una disamina della normativa di settore, passaggio obbligato per meglio comprendere i contenuti di un piano e le esigenze di chi quel piano lo deve attuare; la seconda è il "cuore" del piano vero e proprio, composta da quelle che, di seguito, verranno chiamate per semplicità SCHEDE. Esse guidano, come già accennato in precedenza, passo passo il compilatore nella redazione chiara, completa ed esaustiva del PSC o del PSS. Le SCHEDE presenti nel manuale non solo permettono di produrre i documenti che la normativa richiede, ma consentono anche di pianificare e gestire in modo efficace e immediato la sicurezza in cantiere: la struttura a check list dei vari documenti proposti definisce degli spunti di analisi che, attraverso una compilazione di facile intuizione, permette la massima personalizzazione e contestualizzazione dei documenti. Inoltre, risulta quanto mai doveroso sottolineare che la redazione completa del piano avviene con l'utilizzo di software di uso comune (editor di file in formato .doc ed .xls e software elaboranti file in formato .dwg) e che gli stessi presentano qualità intrinseche di personalizzazione e di gestione dei documenti che è ben maggiore anche dei più blasonati programmi utilizzati per la redazione automatizzata dei piani di sicurezza.

Auspichiamo che la pubblicazione del presente manuale sia di aiuto a tutti quei professionisti che, fino ad oggi, non hanno trovato uno strumento facile, veloce, essenziale nei contenuti per la produzione di PSC e di PSS.

Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere all'avvocato Giovanni Tagliabue per il prezioso contributo che ha dato alla pubblicazione.

Arch. Massimo Brambilla
Geom. Benvenuto Maninetti

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

ASL	Azienda Sanitaria Locale
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
CPT	Comitato Paritetico Territoriale
CSE	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
CSP	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
D.I.A .	Denuncia di Inizio Attività
D.LGs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
DPL	Dipartimento dell'Ispettorato del Lavoro
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
DUVRI	Documento unico di valutazione dei rischi delle interferenze
DVR	Documento di valutazione dei rischi aziendali
G.U.	Gazzetta ufficiale
INAIL	Istituto Nazionale infortuni sul Lavoro
ISPESL	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
L.N.	Legge Nazionale
MC	Medico Competente
PA	Pubblica Amministrazione
P.d.C.	Permesso di Costruire
PiMUS	Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi
POS	Piano operativo di Sicurezza
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
PSS	Piano di Sicurezza Sostitutivo
RL	Responsabile dei Lavori
RLS	Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SGSL	Sistema e Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
T.U.	Testo Unico
VIT	Verifica di Idoneità Tecnico Professionale

1. LA LEGISLAZIONE VIGENTE RIGUARDO I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

1.1. Generalità

L'attuale quadro normativo sui cantieri temporanei e mobili ha come punto di partenza il D.Lgs. 494/96 emanato nell'agosto 1996 quale recepimento, nella legislazione italiana, della Direttiva Comunitaria 97/57/CEE (meglio nota come *direttiva cantieri*). Il processo di riordino della legislazione sulla prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro iniziò, in senso più ampio, due anni prima con il D.Lgs. 626/94 (recepimento delle direttive quadro 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE) riferito in generale ai luoghi di lavoro e con esplicita esclusione dei cantieri dal proprio ambito di applicazione. Tale esclusione è spiegabile dalle differenze sostanziali che un cantiere ha rispetto ad un "normale" luogo di lavoro aziendale. In particolare, il cantiere:

- è un luogo di lavoro continuamente mutevole in relazione alla posizione delle maestranze, delle macchine e delle opere provvisorie utilizzate;
- è un luogo soggetto ad una notevole e dinamica variazione dimensionale e di ubicazione delle aree di lavoro;
- è un luogo di lavoro in cui possono operare diverse imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, con possibili sovrapposizioni spaziali e temporali;
- è un luogo di lavoro in cui può esserci una gerarchia molto più complessa rispetto ad una struttura aziendale, essendo normalmente presenti più datori di lavoro (appaltatori, subappaltatori, etc.) regolati da un contratto di appalto con un committente per il quale concorrono alla realizzazione di un'opera.

Tali condizioni hanno fatto sì che il legislatore intervenisse nella regolazione della disciplina con una normativa specifica capace di tenere conto delle complessità presenti nel "sistema" cantiere. Tuttavia, a quasi tre lustri dall'emanazione del D.Lgs. 494/96 e dopo una serie di modifiche dell'originaria stesura, gli addetti ai lavori si scontrano ancora ogni giorno con una serie infinita di interpretazioni delle norme che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni circa le modalità applicative.

Non sono bastate le modifiche del D.Lgs. 528/99¹, del D.P.R. 222/03² o le numerose "linee guida" ad opera di associazioni di imprese, degli enti di vigilanza, dei comitati paritetici, degli ordini o collegi professionali, etc. per fare luce sui numerosi problemi applicativi rimasti irrisolti. Anche con il più recente D.Lgs. 81/08 (Testo Unico), che ha il pregio di raccogliere in un

¹ Per maggiori delucidazioni consultare il Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 dal titolo *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili* pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000, presente nel CD allegato al presente testo.

² Per maggiori delucidazioni consultare D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 dal titolo *Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494* pubblicato nella G.U. n. 193 del 21 agosto 2003, presente nel CD allegato al presente testo. I contenuti del D.P.R. 222 sono ora integralmente assorbiti, ed in parte modificati, dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

unico documento gran parte della materia riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro, tali problemi interpretativi e applicativi sono in buona parte rimasti insoluti. Non hanno, infine, inciso in maniera significativa nemmeno i numerosi “correttivi”³ intervenuti dal 2008 ad oggi che, in definitiva, hanno perso un’ulteriore occasione per fare chiarezza sui molti punti di contrasto che da quattordici anni assillano gli operatori del settore. Nonostante i molteplici sforzi e cambiamenti normativi operati dal ’96 ad oggi il T.U., a poco più di due anni dall’entrata in vigore, non sembra ancora la strada giusta per arginare l’alta frequenza di infortuni nei luoghi di lavoro.

1.2. Il D.Lgs. 81/08

Con supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 dal titolo *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” noto come Testo Unico per la sicurezza. Il decreto, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è il primo strumento attuativo previsto dalla L. n. 123/07⁴ e riordina, in 306 articoli e 51 allegati, l’intera disciplina relativa ai luoghi di lavoro. Il nuovo strumento legislativo ha abrogato, assorbito, modificato e integrato una serie di normative che, per anni, sono state il punto di riferimento dei soggetti che si occupano di sicurezza. In relazione all’argomento oggetto del presente manuale di particolare rilevanza è l’intero Titolo IV del D.Lgs. 81/08, costituito da 3 capi e da 14 allegati. Esso risulta così strutturato:

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 – TITOLO IV – Cantieri temporanei e mobili

Elenco capi	Elenco allegati
<p>Capo I – dall’art. 88 all’art. 104 <i>Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili</i></p> <p>Gli articoli di tale capo armonizzano la precedente 494/96 nota come direttiva cantieri che, per anni, è stata il punto di riferimento per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO X: elenco dei lavori edili e di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a • ALLEGATO XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1 • ALLEGATO XII: contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99 • ALLEGATO XIII: prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere • ALLEGATO XIV: contenuti minimi del corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori • ALLEGATO XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

segue alla pagina successiva

³ Il più importante è il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 dal titolo *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Tra tutte le disposizioni correttive intervenute il 106/09 è sicuramente quello che ha modificato maggiormente il D.Lgs. 81/08; la norma ha cercato di sistemare, in taluni casi anche in modo sostanziale, i numerosi errori ed incongruenze che il T.U. riportava a causa di una scrittura probabilmente sbrigativa e condizionata da numerose interferenze sia di natura politica che sindacale.

⁴ La L. n. 123/07, *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha come obiettivo il riordino dell’intera legislazione relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Tramite l’art. 1 della legge il Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dall’entrata in vigore uno o più decreti legislativi per il riassetto della normativa dei luoghi di lavoro. Il primo di questi è stato il D.Lgs. 81/08.

continua dalla pagina precedente

<p>Capo I – dall’art. 88 all’art. 104 <i>Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili</i></p> <p>Gli articoli di tale capo armonizzano la precedente 494/96 nota come direttiva cantieri che, per anni, è stata il punto di riferimento per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATI XV.1: elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. • ALLEGATO XV.2: elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere, di cui al punto 2.2.1. • ALLEGATO XVI: fascicolo con le caratteristiche dell’opera • ALLEGATO XVII: idoneità tecnico-professionale
<p>Capo II – dall’art. 105 all’art. 156 <i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</i></p> <p>In tale capo sono raggruppati una serie di articoli degli abrogati D.P.R. 547/55, 164/56 relativi alle procedure e disposizioni di sicurezza da attuare nelle costruzioni di manufatti, e l’art. 36 del D.Lgs. 626/94 (come modificato dal D.Lgs. 235/03) relativo alle disposizione per i lavori in quota. Di seguito le sezioni in cui è suddiviso il capo II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione I – campo di applicazione • Sezione II – disposizioni di carattere generale • Sezione III – scavi e fondazioni • Sezione IV – ponteggi e impalcature in legname • Sezione V – ponteggi fissi • Sezione VI – ponteggi mobili • Sezione VII – costruzioni edilizie • Sezione VIII – demolizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO XVIII: viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto materiali • ALLEGATO XIX: verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi • ALLEGATO XX: a) costruzione ed impiego di scale portatili; b) autorizzazione ai laboratori di certificazione • ALLEGATO XXI: accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota • ALLEGATO XXII: contenuti minimi del Pimus • ALLEGATO XXIII: deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
<p>Capo III – dall’art. 157 all’art. 160 <i>Sanzioni</i></p> <p>In tale capo sono riassunte le sanzioni in capo al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori, ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, ai lavoratori in caso di inadempienza delle disposizioni del Titolo IV.</p>	

I capitoli seguenti, in relazione all’argomento del presente testo, tratteranno nello specifico quanto disciplinato dal Capo I del Titolo IV e dai relativi allegati, tuttavia qualora funzionali alle trattazioni proposte potranno rendersi necessari approfondimenti e/o richiami anche ad altri parti del D.Lgs. 81/08.

1.3. Definizione di cantiere temporaneo e mobile

Prima di proseguire nella trattazione del testo è utile chiarire il campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08, ovvero definire in maniera univoca il significato di *cantiere temporaneo e mobile*.

È definito cantiere ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08

“[...] qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”. Sono considerati lavori edili o di ingegneria civile tutti *“i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria*

civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”⁵.

Le disposizioni del titolo IV, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del D.Lgs. 81/08, non si applicano:

“[...]”

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
- g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.

Al fine di definire il preciso significato di cantiere si deve dare interpretazione sia al concetto di *qualunque luogo* sia a quello di *lavori edili o di ingegneria civile*. Seguendo un’interpretazione letterale del significato di *qualunque luogo* è possibile affermare che l’unica condizione affinché esista un cantiere è che debbano eseguirsi lavori edili o di ingegneria civile. Secondo tale logica interpretativa il concetto di cantiere è legato alla sola tipologia di lavori (così come elencati all’allegato X del D.Lgs. 81/08) e non al luogo in cui tali lavori si attuano. È chiaro che per dare un’interpretazione logica, così come intesa anche dal legislatore, si debba uscire da un’interpretazione strettamente letterale ma debba essere dato contenuto anche al concetto di qualunque luogo definendo, in modo univoco, il significato di cantiere. Solo legando le due nozioni (cantiere e lavori edili e di ingegneria civile) in modo sinergico è possibile trovare il giusto campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Pertanto, al fine di definire ciò che è cantiere e ciò che non lo è, è indispensabile valutare le definizioni di cui sopra anche in termini di “localizzazione” e di “unicità”. Il requisito di localizzazione è soddisfatto solo qualora il cantiere sia univocamente identificabile e localizzabile perché ubicato in un luogo specifico, suscettibile di ospitare lavori edili e di ingegneria civile (così come definiti dall’allegato X), tale da definire un’“area cantierabile”, ovvero esista il requisito di “localizzazione unitaria”. Tale requisito non si verifica solo nel caso in cui il cantiere insista sulla medesima area ma anche quando le aree sono diverse e fisicamente separate purché caratterizzate dalla possibile prevedibilità di interazione sotto il profilo del rischio antinfortunistico. Il requisito di unicità del luogo è da rapportare anche all’unicità dell’opera da realizzare (intesa come opera nel suo complesso) e del committente per il quale l’opera è realizzata.

Del resto anche una serie di Circolari Ministeriali⁶ ha nel corso del tempo cercato di chiarire e restringere il margine interpretativo nella definizione di cantiere tanto che, nel tentativo di sintesi, è possibile affermare che **non è cantiere temporaneo e mobile ciò che non può essere localizzato sul territorio a fini costruttivi: solo in tal senso il “qualunque luogo” acquista**

⁵ Quanto riportato in corsivo tra le virgolette è la proposizione del testo dell’allegato X del D.Lgs. 81/08 attualmente in vigore.

⁶ Per maggiori ragguagli vedasi la C.M. n. 41 del 18 marzo 1997 e la C.M. n. 30 del 5 marzo 1998.

una precisa fisionomia, tale da divenire area suscettibile di ospitare lavori edili e di ingegneria civile.

In ultimo, nonostante la direttiva europea dalla quale è stato recepito l'originario D.Lgs. 494/96 ritenesse l'allora allegato 2 (ora allegato X) come "non esauriente", lasciando la possibilità al legislatore di ogni Stato membro di ampliare l'elenco dei lavori da assoggettare alla direttiva cantieri, l'elenco trasposto e recepito nella normativa italiana è da ritenere tassativo (e non meramente esemplificativo), dal momento che l'identificazione di lavori edili o di ingegneria civile determina o meno l'applicabilità di precise norme punite, qualora non osservate, da sanzioni penali.

2. PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI

2.1. Generalità

Il presente capitolo raccoglie una serie di schede esplicative riguardanti i principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione) nei cantieri temporanei e mobili. Ognuno dei soggetti trattati nelle schede raccoglie, in capo a sé, precisi compiti e doveri attribuitigli dalla legge all'interno del processo di realizzazione dell'opera.

Ogni scheda, oltre alla definizione del soggetto così come riscontrabile dalla normativa vigente, elenca i compiti in capo allo stesso secondo la temporalità di assolvimento all'interno del processo di realizzazione. Completano la scheda l'esplicitazione dell'adempimento, il riferimento legislativo e la sanzione/ammenda prevista per l'inadempienza. Infine, eventuali note e commenti di approfondimento in calce alla scheda inquadrano meglio l'argomento trattato.

Le schede sotto riportate riguardano:

- Scheda 01: committente e responsabile dei lavori
- Scheda 02: datore di lavoro committente
- Scheda 03: coordinatore per la progettazione (CSP)
- Scheda 04: coordinatore per l'esecuzione (CSE)
- Scheda 05: datore di lavoro dell'impresa affidataria
- Scheda 06: datore di lavoro dell'impresa esecutrice
- Scheda 07: dirigenti e preposti delle imprese affidatarie e/o esecutrici
- Scheda 08: lavoratore autonomo.

Scheda 01	COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
<p>Committente (art. 89, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08) <i>“il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”</i></p> <p>Responsabile dei lavori (art. 89, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/08) <i>“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori (RL) è il responsabile del procedimento (RUP)”</i></p>	

 Tempistiche	D.Lgs. 81/08	ADEMPIMENTO Il simbolo  indica un approfondimento di un tema trattato in calce alla scheda	 Sanzione (rif. D.Lgs. 81/08)
In qualsiasi momento del processo di progettazione ed esecuzione dei lavori	Art. 89 c. 1, lett. c	È facoltà del committente nominare un soggetto per il controllo dell'esecuzione dell'opera e per l'assolvimento dei propri adempimenti imposti dal D.Lgs. 81/08.  1 In ambito pubblico il RL coincide con la figura del RUP.	
	Art. 90 c. 8	Il committente o responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei necessari requisiti, il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE).	
Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione	Art. 90 c. 3	Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP).  2  3 La designazione si opera anche in caso di coincidenza del committente/responsabile dei lavori con l'impresa esecutrice. Il committente o responsabile dei lavori verifica che il CSP sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08.	Art. 157, c.1, lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 90 c. 6	Il committente/responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, può svolgere direttamente le funzioni di CSP.	
Fase di progettazione	Art. 90 c. 1, c. 1-bis	Nelle fasi di progettazione dell'opera, il committente o il responsabile dei lavori si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08. L'attuazione di tali misure avviene mediante idonee scelte tecniche, architettoniche e organizzative e tramite una pianificazione delle fasi e sottofasi di lavoro. In ambito pubblico il rispetto delle misure generali di tutela si attua tramite l'attuazione dei compiti attribuiti al RUP e al progettista.	
	Art. 90 c. 2	Prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'opera (FO). Entrambi i documenti sono redatti dal coordinatore della sicurezza; il primo è costituito da una relazione tecnica che, in relazione alla complessità dell'opera, definisce una serie di disposizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da osservare durante la realizzazione dell'opera, il secondo definisce le modalità di intervento e i dispositivi di sicurezza in dotazione all'opera per le future manutenzioni ¹ .	Art. 90, c.10 in assenza di PSC e FO, quando previsti, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo ²

segue alla pagina successiva

¹ Qualora i lavori siano di natura privata e soggetti a Denuncia di inizio attività (DIA), comunque di importo inferiore a 100.000 euro, ovvero affidati inizialmente a unica impresa e successivamente, in parte o in toto, subappaltati, sia il PSC che il FO, non essendoci nomina di CSP ai sensi dell'art. 90, commi 5 e 11, del D.Lgs. 81/08, saranno redatti dal CSE. In questi casi i documenti elaborati dal CSE potranno essere presi in considerazione dal committente/RL solo durante la fase di realizzazione dell'opera.

² Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 90, c.10, *“in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente”*.

continua dalla pagina precedente

Prima della presentazione delle offerte da parte delle imprese esecutrici	Art. 90 c. 7	Il committente o responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e, qualora già designato, del CSE. Tali nominativi sono da indicare nel cartello di cantiere ³ .	Art. 157 c.1, lett. c sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
	Art. 101 c. 1	Il committente o responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.	Art. 157 c.1, lett. c sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Prima dell'aggiudicazione dei lavori	Art. 90 c. 9, lett. a	Il committente o responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale (VIT) dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e con le modalità di cui all'allegato XVII. La verifica è obbligatoria anche in caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 U.G. (uomini giorno) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI la VIT si intende soddisfatta con l'esibizione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di un'autocertificazione in merito ai requisiti minimi richiesti dall'allegato XVII.	Art. 157 c.1, lett. b arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro Art. 90, c.10 in assenza di DURC degli esecutori dell'opera è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo
Prima dell'affidamento dei lavori	Art. 90 c. 4	Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la esecuzione (CSE) ⁴ . Il committente o responsabile dei lavori verifica che il CSE sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08.	Art. 157, c.1, lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 90 c. 6	Il committente/responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, può svolgere direttamente le funzioni di CSE.	
Contestualmente all'affidamento e aggiudicazione dei lavori	Art. 90 c. 9, lett. b	Il committente o responsabile dei lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione: • dell'organico medio annuo distinto per qualifica; • del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. La Dichiarazione deve essere corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 U.G. (uomini giorno) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, l'adempimento risulta soddisfatto mediante l'esibizione del DURC e di un'autodichiarazione in merito al contratto collettivo applicato ⁵ .	

segue alla pagina successiva

³ Nonostante il comma 7 dell'art. 90 del T.U. presupponga che la comunicazione dei nominativi dei coordinatori sia effettuata nei confronti dell'impresa affidataria e dei lavoratori autonomi, ovvero verso quei soggetti già titolari di un contratto di appalto con il committente (possibilità peraltro attuabile solo dopo l'aggiudicazione dei lavori), gli autori ritengono che tale adempimento possa avvenire, almeno per quanto riguarda la comunicazione del nominativo del CSP, sin dalla fase di richiesta di offerta alle imprese e/o lavoratori autonomi in quanto il PSC, qualora previsto, risulta tra i documenti di appalto obbligatori da mettere a disposizione delle imprese e/o lavoratori autonomi chiamati a redigere l'offerta e tutti potenzialmente esecutori dei lavori.

⁴ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il parere n. 6 del 15 gennaio 2009 è intervenuta in merito alla obbligatorietà, da parte di un'amministrazione pubblica, di affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo stesso professionista incaricato della direzione dei lavori (art. 127, comma 1, del D.P.R. n. 554/99) quando la somma dei compensi stabiliti per gli specifici incarichi posti a gara siano di importo superiore a 100.000,00 euro. In tali casi le S.A. devono pubblicare un unico bando per l'affidamento ad un singolo professionista degli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, adottando le procedure di affidamento previste dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Si ricorda che il frazionamento artificioso degli incarichi è vietato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06.

⁵ L'art. 16 bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consente alle P.A. di reperire direttamente tramite via telematica le informazioni riguardanti le imprese esecutrici.

continua dalla pagina precedente

Prima dell'inizio dei lavori oggetto di Permesso di Costruire (PdC) o Denuncia di Inizio Attività (DIA)	Art. 90 c. 9, lett. c	Il committente o responsabile dei lavori trasmette all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare (qualora prevista), il DURC delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 comma 9, lettere a e b del D.Lgs. 81/08.	Art. 157 c.1, lett. c sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Prima dell'inizio dei lavori	Art. 99 c. 1 e 2	Il committente o responsabile dei lavori trasmette all'azienda sanitaria locale (ASL) e al dipartimento del lavoro (DPL) competenti per territorio la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII e provvede agli eventuali aggiornamenti. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e messa a disposizione degli organi di vigilanza ⁶ .	Art. 90, c.10 in assenza di notifica preliminare, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 90 c. 5	Qualora dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la esecuzione. Il CSE svolgerà anche le mansioni di CSP, ovvero redigerà il PSC e il FO.	Art. 157, c.1, lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 93 c. 1	Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Il conferimento di incarico dovrà essere definito tramite delega secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e, comunque, non esonera il committente dall'obbligo di verificare l'attuazione degli adempimenti delegati. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 durante la progettazione dell'opera (art. 90, comma 1); • presa in considerazione del PSC e del FO (art. 90, comma 2); • designazione del CSP e del CSE (art. 90 commi 3, 4 e 5); • comunicazione agli esecutori dell'opera del nominativo dei coordinatori della sicurezza (art. 90, comma 7); • verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9, lettera a); • richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione riguardante l'organico medio annuo e il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti (art. 90 comma 9, lettera b); • trasmissione all'amministrazione concedente il titolo abilitativo della notifica preliminare, del DURC e di una dichiarazione circa l'avvenuta verifica degli adempimenti di cui all'art. 90 comma 9, lettere a, b; • sospensione, allontanamento, risoluzione del contratto con le imprese esecutrici o lavoratori autonomi a seguito della segnalazione delle inadempienze da parte del CSE (92, comma 1, lettera e); • trasmissione della notifica preliminare. 	

segue alla pagina successiva

⁶ In Lombardia la trasmissione della notifica preliminare può essere effettuata solo telematicamente tramite il portale della regione Lombardia all'indirizzo web <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/index.jsp> con l'utilizzo, da parte del soggetto trasmettitore, della personale carta regionale dei servizi.

continua dalla pagina precedente

Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 93 c. 2	<p>Il committente o il responsabile dei lavori, in presenza di nomina di CSP e CSE, non è esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi in capo ai coordinatori di cui agli artt.: redazione PSC e FO (art. 91, comma 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • azioni di coordinamento e controllo del CSE (92, comma 1, lettera a); • verifica idoneità dei POS (92, comma 1, lettera b); • organizzazione di coordinamento e cooperazione tra DDL e lavoratori autonomi (92, comma 1, lettera c); • verifica attuazione degli accordi tra le parti sociali (92, comma 1, lettera d); • sospensione, allontanamento, risoluzione del contratto con le imprese esecutrici o lavoratori autonomi a seguito della segnalazione delle inadempienze da parte del CSE (92, comma 1, lettera e). 	<p>Art. 157 c.1, lett. b arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p>
	Art. 92 c. 1, lett. e	<p>Il committente e responsabile dei lavori sospendono i lavori, allontanano le imprese esecutrici/lavoratori autonomi, o risolvono i relativi contratti in caso di inosservanze da parte delle stesse segnalate dal CSE nell'esecuzione dei rispettivi lavori.</p>	<p>segnalazione dell'inadempienza del comm./RL all'ASL e al DPL da parte del CSE</p>
	Art. 99 c. 1	<p>Il committente o responsabile dei lavori provvede ad aggiornare la notifica preliminare in relazione allo svolgersi dei lavori e alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi che si avvicendano in cantiere.</p>	<p>Art. 90, c.10 in assenza di notifica preliminare, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo</p>
	Art. 100 c. 6 bis	<p>Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, si assicura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa affidataria corrisponda, in caso di subappalto, gli oneri della sicurezza eseguiti dall'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso (art. 97, comma 3-bis); • il DDL, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria abbiano ricevuto adeguata formazione (art. 97, comma 3-ter). <p>Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (appalti pubblici), si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo⁷.</p>	<p>Art. 157 c.1, lett. b arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p>

⁷ Si riporta di seguito un estratto del D.Lgs. 163/06:

[...]

art. 118 - Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

"1. [...]

4. [...]. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 113 del 2007)

5. [...]"

1 APPROFONDIMENTO nomina del RL in ambito privato e delega di funzioni

In ambito di realizzazione di opera pubblica la figura del responsabile dei lavori risulta coincidere con il responsabile del procedimento; tale obbligo, ovvero far coincidere il RL con un soggetto particolare (es. progettista, DL, coordinatore, etc.), non trova attuazione in ambito privato. In quest'ultimo caso, il committente, qualora lo ritenga necessario, ha la possibilità di delegare, per l'assolvimento degli obblighi a lui attribuiti, una persona di propria fiducia. Il T.U. non definisce alcuna qualifica professionale specifica per il RL (come accade ad esempio per i coordinatori), pertanto, l'eventuale soggetto delegato può anche non possedere alcuna abilitazione professionale o la benché minima esperienza nel campo delle costruzioni. La nomina non è un obbligo per il committente ma una facoltà che, qualora esercitata, dovrà essere espressa tramite specifica delega redatta secondo le modalità di cui all'art. 16 del medesimo decreto. Solo in presenza di delega di funzione specifica il committente risulterà esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi delegati (art. 93, comma 1, D.Lgs. 81/08 e Cass. Pen., sezione III, 10 agosto 2006, n. 29149, pres. De Maio, rel. Teresi), pur rimanendo suo obbligo la verifica che tali adempimenti siano eseguiti dal delegato. Diventa condizione imprescindibile da parte del committente, nell'atto di designazione del responsabile dei lavori, specificare la natura e l'estensione dell'incarico e dei compiti da delegare. Ciò al fine di delineare in modo univoco responsabilità e competenze dei due soggetti (committente e RL). La delega dovrà, pertanto, avvenire tramite documento scritto riportante data certa con sottoscrizione "per accettazione" del delegato (tale firma risulta garanzia di atto libero e consapevole di assunzione dell'incarico). La "clausola di esonero" per il committente potrà attuarsi solo tramite la specificità del contenuto del compito attribuito al RL nella delega; solo in questo modo si tratterà la linea di confine, in caso di controversie giudiziali, delle responsabilità civili e penali in capo sia al committente che al RL. Nella delega dovrà essere chiara l'attribuzione dei poteri decisionali e di spesa relativamente agli incarichi conferiti al soggetto incaricato di svolgere la mansione di RL, ovvero la figura dovrà essere nella condizione di esercitare azioni di responsabilità di vertice totale o parziale. Se i poteri di cui sopra rimanessero in carico al committente il soggetto incaricato non risulterebbe un RL ma un semplice incaricato con funzioni esecutive meramente d'ordine.

2 APPROFONDIMENTO le modalità di conteggio del numero delle imprese esecutrici al fine di nominare o meno il CSP

L'interpretazione letterale dell'articolo 90, commi 3 e 4, che prevede la designazione del coordinatore da parte del committente o del responsabile dei lavori in caso di presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, fa supporre che la presenza di un'impresa esecuttrice e uno o più lavoratori autonomi o di soli lavoratori autonomi (purché operanti singolarmente e in piena autonomia) non farebbe scattare l'obbligatorietà di designazione dei coordinatori. Tale interpretazione (non ancora completamente risolta dagli esperti del settore), ad avviso degli autori, rischia di risultare "miope" rispetto ai principi cardine su cui si basa l'intera normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero il perseguimento di misure preventive e protettive per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi. Proprio nei casi in cui le lavorazioni vengano svolte da più lavoratori autonomi, operanti singolarmente e in capo ai quali non vige nemmeno l'obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza, serve un coordinamento delle lavorazioni ed un'analisi dei rischi presenti, in particolare per quelli di natura interferenziale, che le diverse attività possono provocare. Tale coordinamento non può che essere svolto dal coordinatore della sicurezza. Qualora, invece, gruppi di lavoratori autonomi operino insieme (es. squadra di ponteggiatori, o di carpentieri, etc.) il gruppo si configura come un'impresa di fatto sia da conteggiare per stabilire o meno la designazione dei coordinatori sia da assoggettare all'obbligo di redazione del POS (in tal caso il Piano sarà redatto dal titolare del contratto e conterrà anche i nominativi dei lavoratori autonomi operanti insieme al lavoratore autonomo principale).

3 APPROFONDIMENTO la nomina del coordinatore in fase di progettazione (CSP)

La nomina dei coordinatori, in particolare del coordinatore in fase di progettazione, è stata oggetto di numerose discussioni e di esame della Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata più volte con sentenze che hanno ritenuto l'Italia responsabile di aver recepito in modo scorretto le disposizioni della direttiva UE 97/57 (riguardante i cantieri temporanei e mobili). Al fine di meglio comprendere quanto di seguito commentato si riportano gli stralci normativi della direttiva europea:

"Art. 3 Coordinatori – Piano di Sicurezza e di Salute – Notifica Preliminare

- 1. il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute [...], per un cantiere in cui sono presenti più imprese.*
- 2. il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute [...].*

Previo consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti:

- dei lavori che comportano rischi particolari quali enumerati dall'allegato II, oppure*
- dei lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.*

3. per quanto riguarda un cantiere:

- in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 gg lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori o

- la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorno,

il committente o responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori comunica alle autorità competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato III.

La notifica deve essere affissa in maniera visibile sul cantiere e, se necessario, essere aggiornata.

Art. 4 - Progettazione dell'opera: principi generali

Art. 5 - Progettazione dell'opera: compiti dei coordinatori

Durante la progettazione dell'opera il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1:

a) [...]

Art. 6 - Realizzazione dell'opera: compiti dei coordinatori

Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1:

a) [...]"

Dalla lettura degli articoli si evince che la direttiva europea:

- non ammette deroghe circa la nomina del coordinatore nei cantieri in cui sono presenti più imprese;
- la deroga è ammessa solo riguardo la stesura del PSC nei cantieri non soggetti a notifica preliminare e dove non sono presenti rischi particolari, ritenendo in tal caso irrilevante il numero di imprese;
- il coordinatore deve essere designato all'atto della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.

Il D.Lgs. 494/96, prima dell'emanazione del testo unico, aveva recepito la normativa europea secondo quanto di seguito riportato:

"Art. 3. *Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*

1. [...]

2. [...]

3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:*

a) *nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;*

b) *nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II".*

Tale indicazione, tuttavia, risultò in contrasto con la direttiva cantieri comunitaria UE 92/57 in quanto ammetteva la derogabilità alla nomina dei coordinatori in presenza di cantieri sotto soglia (200 U/G) o nei quali non erano previsti rischi particolari. La sentenza C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200 del 25 luglio 2008 della Corte di Giustizia Europea, ha condannato l'Italia per non aver trasposto correttamente quanto recitato dalla direttiva all'art. 3.

L'entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) ha cercato di porre rimedio a quanto contestato, infatti la nomina del CSP non è più legata all'entità degli uomini/giorno o alla presenza dei rischi particolari e aggravati dell'allegato II, ma alla presenza o meno di più imprese anche non simultanee: la presenza di più imprese diventa condizione *sine qua non* per la nomina del coordinatore della sicurezza e per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Fascicolo dell'opera (art. 90 comma 3). Tuttavia l'art. 90 (ex art. 3 del D.Lgs. 494/96) completamente riscritto in alcune parti ha previsto al comma 11 che la designazione del coordinatore in fase di progettazione "*non si applica ai lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro. In tal caso, le funzioni del coordinatore della progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori*". Tale nuova derogabilità ha suscitato nuovamente problemi: a seguito di un'ispezione in un cantiere della provincia autonoma di Bolzano nel giugno 2008, non soggetto a Permesso di costruire, con importo dei lavori minore di 100.000 euro, avente per oggetto il rifacimento di una copertura, soggetto a rischi particolari di cui all'allegato XI, gli organi tecnici del lavoro hanno constatato la mancanza di nomina di CSP e CSE. Nella causa contro il committente per la mancata nomina il giudice ha posto il dubbio circa la conformità della normativa italiana rispetto alla direttiva Ue 92/57 riguardo la deroga di nomina dei coordinatori, pertanto il Tribunale di Bolzano ha sospeso il procedimento giudiziario in corso e sottoposto alla Corte di Giustizia Europea la questione. La Corte si è espressa con la sentenza C-224/09 del 07 ottobre 2010, condannando nuovamente l'Italia circa la scorretta trasposizione dell'art. 3 della direttiva cantieri comunitaria. La sentenza recita che "*l'art. 3 della direttiva 92/57/CEE [...] deve essere interpretato come segue:*

- *il n.ro 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque prima dell'esecuzione dei lavori.*
- *il n.ro 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che prevede l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un Piano di Sicurezza e di Salute solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva."*

Il relazione alla sentenza di cui sopra quindi l'Italia, nei prossimi mesi, dovrà nuovamente mettere mano al D.Lgs. 81/08 al fine di conformare la normativa nazionale alla direttiva europea circa la nomina dei coordinatori e la necessità di redazione del PSC.

Scheda 02	DATORE DI LAVORO COMMITTENTE ⁸
<p>Committente (art. 89, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08) <i>“Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”</i></p>	
<p>Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08) <i>“Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”</i></p>	

 Tempistiche	D.Lgs. 81/08	ADEMPIMENTO Il simbolo  indica un approfondimento di un tema trattato in calce alla scheda	 Sanzione (rif. D.Lgs. 81/08)
---	--------------	--	--

Prima dell'inizio dei lavori	Art. 26 c. 1, lett. a	Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione ⁹ .	Art. 55 c. 5, lett. b arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 26 c. 1, lett. b	Il datore di lavoro fornisce agli esecutori chiamati ad operare all'interno dell'attività del committente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.	Art. 55 c. 5, lett. a arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Art. 26 c. 3	Il datore di lavoro committente ¹⁰ promuove la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)  1. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. In ambito pubblico, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.	Art. 55 c. 5, lett. d arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

segue alla pagina successiva

⁸ Nel caso in cui i lavori appaltati si configurino come cantiere temporaneo e mobile il DDL che appalta i lavori nella propria azienda, in qualità di committente è soggetto anche agli obblighi di cui al Titolo IV del Testo Unico.

⁹ Nell'ambito di appalto di lavori soggetti al Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) la verifica di idoneità tecnico-professionale sarà da effettuare secondo le modalità dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del medesimo decreto.

¹⁰ Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (centrale di committenza), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, completa gli atti contrattuali.

continua dalla pagina precedente

Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 26 c. 2	I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.	Art. 55 c. 5, lett. d arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
---------------------------------	--------------	---	---

1 APPROFONDIMENTO il DUVRI nei cantieri temporanei e mobili¹¹

Qualora i lavori appaltati dal datore di lavoro committente nella propria azienda si configurino come cantieri temporanei e mobili ai sensi del Titolo IV, Capo I, art. 89, comma 1, lettera a, e dell'allegato X del D.Lgs. 81/08, il plesso normativo ex 494/96, ora artt. 88 e seguenti del T.U., si sovrappone agli obblighi derivanti dall'articolo 26 ereditato dalla sicurezza aziendale (ex art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dalla L. n. 123/07). La lettura in "parallelo" dell'art. 26 e del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ha creato non pochi problemi interpretativi su come operare nei casi in cui i lavori edili vengano eseguiti all'interno di attività produttive, tuttavia, ad un paio d'anni dall'emanazione del Testo Unico, anche a seguito di una serie di circolari interpretative, i problemi sembrano definitivamente risolti.

La lettura contemporanea delle definizioni di "committente" e di "datore di lavoro", come indicate nel D.Lgs. 81/08, consente di estrapolare il concetto di "datore di lavoro committente" che si configura come quel soggetto che richiede una certa prestazione (appalto d'opera, servizio o fornitura) all'interno della propria attività e che, per lo svolgimento della stessa, si avvale di imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi esterni. In ambito pubblico il "datore di lavoro" è il dirigente o il funzionario responsabile di un certo ambito della P.A. (ad esempio il dirigente scolastico di una scuola), mentre in ambito privato può essere considerato "datore di lavoro committente" anche il dirigente, ad esempio, di un punto vendita di un magazzino della grande distribuzione, purché abbia la responsabilità dell'unità produttiva e goda di autonomia di spesa (cioè abbia a sua disposizione un budget che l'azienda principale gli riconosce per l'organizzazione e la gestione del punto vendita).

In termini generali il DDL committente dovrà redigere il DUVRI in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi, qualora le stesse operino:

- all'interno dell'attività produttiva del committente;
- in una singola unità produttiva dello stesso (es. in una catena di grandi magazzini ogni punto vendita può essere assimilato ad una singola unità produttiva);
- nell'ambito del ciclo produttivo aziendale, purché i luoghi esterni all'azienda che completano il ciclo produttivo risultino giuridicamente disponibili al committente (es. luoghi in proprietà o in affitto). Il tragitto, ad esempio, per il trasporto dei prodotti dell'azienda da un luogo a un altro su strada tramite mezzi di trasporto, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, non risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 26, in quanto non giuridicamente disponibili e controllati dal DDL.

Secondo tali definizioni, ad esempio, ogni impresa operante in un cantiere edile si configura come DDL committente nei confronti dei propri subappalti e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 26 tra i quali la redazione del DUVRI. La gestione della sicurezza in ambito cantieristico, tuttavia, avviene già tramite una serie di strumenti (PSC, POS, PiMUS, VIT, etc.) che, redatti dai vari soggetti deputati al controllo della sicurezza nel cantiere, "coprono" anche i contenuti del DUVRI, pertanto nei casi configurabili come cantiere temporaneo e mobile (sia all'interno di attività produttive che di tipo "tradizionale"), in presenza di PSC¹², il DUVRI non andrà predisposto dal datore di lavoro committente ma i suoi contenuti saranno assorbiti nei piani imposti dalla normativa cantieri.

Prima di verificare come i contenuti del DUVRI risultino "coperti" nei Piani di sicurezza previsti nei cantieri temporanei e mobili è utile inquadrare e definire con precisione quali siano tali contenuti e in quali situazioni il DUVRI debba essere predisposto. Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, il DDL committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività lavorative in accordo con i datori di lavoro appaltatori, subappaltatori e/o lavoratori autonomi tramite l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) nel quale indica le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi tra il personale della propria attività e il personale dell'impresa e/o lavoratori autonomi chiamati a svolgere le lavorazioni appaltate. Il contenuto del documento non riguarda i rischi specifici¹³ delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del committente, ma i soli rischi dovuti ad interferenza. La deliberazione 5 marzo 2008, n. 3 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture dal titolo

¹¹ L'argomento è trattato anche nel testo degli stessi autori *POS e PiMUS – guida pratica alla redazione* (terza edizione) edito dalla casa editrice Dario Flaccovio Editore alle pagg. 49-57.

¹² Il PSC è redatto dal CS in tutti i casi in cui è prevista, per l'esecuzione dei lavori, la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

¹³ Si definisce rischio *specifico* quello proprio dell'attività professionale o del mestiere che il personale dell'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo, o i dipendenti del datore di lavoro committente, sono tenuti a conoscere perché legato alle proprie lavorazioni/mansioni da eseguire; tali rischi sono oggetto del DVR di ogni singola azienda. Diverso è il rischio *ambientale* che un contesto lavorativo può potenzialmente determinare. Quest'ultimi, unitamente ai rischi interferenziali, devono essere analizzati dal datore di lavoro committente e trasmessi alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi con l'elaborazione del DUVRI.

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza, anche se riferita ai soli contratti pubblici¹⁴, ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi riguardo l'elaborazione del DUVRI, in particolare:

- viene definita interferenza, *“un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio di fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto”*; pertanto, in assenza di interferenza, ovvero di contatto “rischioso”, non è necessario redigere il DUVRI¹⁵. Si consiglia, comunque, di stendere una dichiarazione del datore di lavoro committente nella quale è specificato che è stata effettuata l'analisi e che non sussistono rischi interferenziali e che i rispettivi costi della sicurezza sono pari a zero;
- compete al datore di lavoro committente valutare se l'attività da affidare in appalto può comportare rischi ulteriori (sia in entrata che in uscita¹⁶) rispetto a quelli specifici legati alle attività da appaltare, generati dall'interferenza delle stesse;
- sono considerati, a titolo non esaustivo, rischi interferenti quelli:
 - a) *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi* (es. appalti plurimi che operano congiuntamente sia temporalmente che spazialmente come nel caso di opere edili ed idrauliche);
 - b) *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore* (sono quelli sopra definiti rischi in entrata);
 - c) *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore*, (sono quelli sopra definiti rischi in uscita);
 - d) *derivanti da modalità operative imposte dal committente che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata* (es. lavori sotto tensione).
- in presenza di interferenza dovranno essere quantificati i costi della sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenziali da indicare nei bandi di gara della stazione appaltante e da quest'ultima determinati. Tali costi sono da separare dall'importo a base d'asta e non sono assoggettabili a ribasso. In assenza di interferenza, e conseguentemente di DUVRI, si ritiene comunque necessario indicare, nella documentazione di gara (ovvero, per gli appalti privati, nella documentazione costituente il contratto di appalto), che l'importo degli oneri della sicurezza risulta pari a zero al fine di evidenziare che l'analisi delle interferenze è stata svolta;
- anche nel caso di subappalti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso vanno evidenziati e riportati nel contratto di lavoro tra impresa appaltatrice e subappaltatore. Rimane a carico del direttore dell'esecuzione (termine indicato dalla deliberazione per indicare probabilmente la stazione appaltante pubblica) verificare che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice¹⁷.

La considerazione in base alla quale in regime di Titolo IV non risulta necessaria, in presenza di PSC, la redazione del DUVRI da parte del DDL committente trova riscontro anche dalla lettura del T.U. e dei relativi allegati. La cooperazione e il coordinamento delle attività, l'analisi e la valutazione dei rischi dovuti ad interferenza e la quantificazione dei costi per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (tutte voci che costituiscono il contenuto del DUVRI) avvengono secondo quanto di seguito esposto.

FASE DI PROGETTAZIONE

- L'accettazione del PSC (per sottointeso anche la sua redazione, la cui omissione non ne consente l'accettazione) e la redazione del POS da parte dei datori di lavoro costituiscono, per lo specifico cantiere, ai sensi dell'art. 96 comma 2:
 - a) elaborazione del DVR delle imprese esecutrici (art. 17, comma 1, lett. a, art. 29, comma 3);
 - b) informazione sui rischi specifici¹⁸ presenti nel luogo di lavoro e sulle misure di emergenza in cui è chiamata ad operare un'impresa e/o un lavoratore autonomo (art. 26 comma 1, lett. b);
 - c) attività di cooperazione e coordinamento tra il datore di lavoro committente e le imprese esecutrici per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza (art. 26, comma 2)¹⁹;

¹⁴ La deliberazione è nata per chiarire modalità relative alla predisposizione del DUVRI e alla determinazione dei costi della sicurezza per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; tuttavia, per analogia, gli stessi principi possono essere estesi al settore privato.

¹⁵ L'obbligo di redazione di DUVRI, secondo la determinazione 5 marzo 2008, n. 3 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici” (es. manutenzione aiuole comunali), nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

¹⁶ Si definiscono rischi in *entrata* quelli che gli appaltatori e/o fornitori portano con sé negli ambienti di lavoro del committente per via delle attività che devono svolgere (es. la manutenzione ordinaria di corpi illuminanti all'interno del capannone del committente può comportare la caduta dall'alto degli apparecchi con possibilità di contusione dei dipendenti del committente), mentre sono da considerare rischi *in uscita* quelli presenti negli ambienti del committente (es. polveri, rumori, sostanze nocive dovuti all'attività del committente, procedure e lavorazioni dei dipendenti del committente, etc.) che subiscono i dipendenti delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi.

¹⁷ Per maggiori delucidazioni riguardo la responsabilità solidale negli appalti è possibile consultare degli stessi autori il testo *POS e PiMUS – guida pratica alla redazione* (terza edizione) edito dalla casa editrice Dario Flaccovio Editore alle pagg. 57-59.

¹⁸ I rischi *specifici*, richiamati dall'art. 26, comma 1 lettera b, non sono da confondere con quelli specifici propri delle singole attività lavorative. I rischi specifici, in questo caso, sono quelli che il contesto lavorativo può determinare (rischi ambientali): essi possono essere determinati sia dalla conformazione dei manufatti costituenti l'attività (particolari conformazioni architettoniche, altezza del luogo di lavoro, etc.) sia dall'organizzazione aziendale del committente (settori lavorativi con presenza di polveri, rumori, etc.).

¹⁹ L'articolo 26, comma 2, impone ai datori di lavoro (compreso il datore di lavoro committente), ivi compresi i subappaltatori, la cooperazione e il coordinamento delle attività. L'accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici non è un puro atto formale, ma avviene dopo la consultazione dei propri RLS (art. 100, comma 4, e art. 102, comma 1), nonché dopo eventuali proposte di modifiche al Piano (art. 100, comma 5). Tale procedura è a tutti gli effetti una condivisione del PSC e dei suoi contenuti (pertanto anche delle disposizioni atte ad eliminare o ridurre i rischi di natura interferenziale che il piano deve analizzare e risolvere). Allo stesso modo la presa in considerazione del PSC da parte del committente ai sensi dell'art. 90, comma 2, è da considerare condivisione del piano stesso, tanto più nel caso in cui il committente risulti esso stesso datore di lavoro e le opere siano effettuate all'interno della propria attività.

- d) redazione del DUVRI (art. 26 comma 3)²⁰;
- e) accettazione dei costi della sicurezza per l'attuazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni (art. 26 comma 5).
- Il PSC, conforme a quanto richiede l'allegato XV, contiene l'analisi, la valutazione dei rischi e le misure preventive e protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le lavorazioni²¹. Nel definire le lavorazioni è chiaro che, in caso di appalti interni ad attività produttive, devono essere annoverate oltre alle lavorazioni effettuate dalle imprese esecutrici a cui sono appaltati i lavori, anche le lavorazioni effettuate dai dipendenti del datore di lavoro committente: vanno cioè analizzati sia i rischi in entrata (portati dalle imprese appaltatrici nel luogo di lavoro del committente) sia i rischi in uscita (generati dall'ambiente e/o dalle operazioni svolte dai dipendenti/utenti del committente). I rischi lavorativi specifici dovranno essere trattati nei POS delle imprese esecutrici e nel DVR del datore di lavoro committente.

FASE DI ESECUZIONE

- La promozione della cooperazione e del coordinamento tra i soggetti coinvolti avviene con l'azione del CSE tramite i sopralluoghi e la redazione dei verbali dispositivi che integrano il PSC e/o che richiedono aggiornamenti dei POS delle imprese esecutrici e/o che perfezionano le misure preventive e protettive definite durante la fase di progettazione (art. 92, comma 1, lett. c e allegato XV, p.to 2.3.3.).
- Le azioni di reciproca informazione fra i datori di lavoro, che devono avvenire prima e durante le rispettive lavorazioni (posizione dei lavoratori, tipologia dei lavori da eseguire, eventuali segregazioni o delimitazioni temporanee, procedure particolari, etc.), definiscono una serie di azioni in ottemperanza a quanto disposto nei piani di sicurezza (PSC e POS) (art. 95, comma 1, lettere g, h e art. 97, comma 1).

È la stessa *Determinazione 3/2008* a considerare, in presenza di PSC, i contenuti del DUVRI coperti dal Piano redatto dal coordinatore della sicurezza, dove recita:

"[...] Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs. 81/08), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. [...]"

Lo stralcio non lascia dubbi e, pur non rientrando tra i disposti legislativi precettivi, la determinazione risulta, a tutti gli effetti, un'interpretazione ad opera di un'istituzione pubblica autorevole (*l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* è un'autorità amministrativa indipendente che si occupa di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell'ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara. Per maggiori ragguagli consultare il sito all'indirizzo web <http://www.avcp.it>).

Pur non potendo definire con assoluta certezza i contenuti minimi del DUVRI, come invece accade per PSC e POS, da parte nostra risulta ragionevole pensare che, per la natura e scopo del documento e per quanto indicato nella *Determinazione 3/2008*, il DUVRI debba almeno contenere:

- l'analisi ambientale del luogo (azienda) in cui le/i imprese/lavoratori autonomi sono chiamati ad operare, con particolare riferimento ai rischi insiti nel luogo di lavoro (art. 26, comma 1, lett. b);
- l'analisi e valutazione dei rischi interferenziali e relative misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo tali rischi quali, ad esempio, procedure e modalità esecutive particolari, azioni di sfasamento temporale o spaziale, DPI e/o DPC aggiuntivi e straordinari rispetto a quelli richiesti dalle lavorazioni delle singole imprese, etc. (art. 26, comma 3);
- costi della sicurezza da riportare nei contratti di appalto (art. 26, comma 5).

È lo stesso allegato XV a richiedere, tra i contenuti minimi del PSC, quanto sopra descritto. Gli elementi del DUVRI risultano, pertanto, perfettamente sovrapponibili rispetto a quanto già chiede l'allegato XV per il PSC (p.to 2.2.1. analisi area di cantiere; p.to 2.3., analisi delle interferenze; p.to 4.1., stima dei costi della sicurezza). In presenza di PSC conforme ai contenuti minimi di cui all'allegato XV è legittimo considerare, per appalti interni ad attività, che i contenuti del DUVRI risultino "coperti" dalla redazione del PSC. Per chi volesse avanzare l'ipotesi che il PSC, a differenza del DUVRI, non è redatto dal datore di lavoro committente non si dimentichi che il CSP e il CSE, in quanto nominati dal committente, risultano una "naturale" estensione dello stesso e che il committente ha l'obbligo di "prendere in considerazione" e di approvare il PSC (art. 90, comma 2), nonché di verificare l'operato del coordinatore (art. 93, comma 2). Di seguito alcuni casi e situazioni che si possono verificare nella pratica professionale quotidiana e di come sono da considerarsi assolti gli obblighi derivanti dall'art. 26 in regime di cantieri temporanei e mobili:

- *Caso 1 – l'impresa esecutrice esegue i lavori con proprio personale in assenza di subappalto e non opera all'interno di attività terze:* non si riscontrano interferenze con personale diverso dai dipendenti dell'impresa esecutrice; l'interferenza lavorativa esiste, eventualmente, solo tra il personale della medesima impresa per il sovrapporsi di diverse attività. Il responsabile di cantiere dell'impresa provvede al coordinamento dei propri lavoratori (vige ad ogni modo l'obbligo di redazione del POS). In tal caso il committente non risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 26 ma ai soli obblighi di cui al Titolo IV;
- *Caso 2 – l'impresa esecutrice subappalta alcune delle attività ad altre imprese e/o lavoratori autonomi e non opera all'interno di attività terze:* la presenza di più imprese, anche non contemporanee indipendentemente dall'entità uomini-giorno, comporta l'obbligo di redazione del PSC ad opera del coordinatore per la sicurezza. In tale caso il committente non risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 26 ma ai soli obblighi

²⁰ Il CS, nella redazione del PSC nei casi di lavori edili all'interno di attività, deve tenere conto di quanto previsto dal DVR aziendale del DDL committente e, con quest'ultimo, cooperare alla definizione delle più idonee misure preventive e protettive per eliminare i rischi interferenziali tra il personale del DDL committente e i dipendenti delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi incaricati della realizzazione delle opere appaltate.

²¹ Allegato XV p.ti 2.3.1; 2.3.2.

di cui al Titolo IV, mentre l'impresa esecutrice assume, nei confronti dei propri subappalti, la funzione di datore di lavoro committente, pertanto, ricadono in capo alla stessa anche gli obblighi derivanti dall'art. 26. La trasmissione del PSC e del proprio POS ai propri subappaltatori consente all'impresa principale di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, lettera b, e commi 2, 3 e 5;

- *Caso 3 – un'unica impresa esegue le lavorazioni all'interno di attività terze*²²: il datore di lavoro committente (l'attività terza) ha l'obbligo di predisporre il DUVRI da consegnare all'appaltatore, il quale dovrà tenerne conto per la predisposizione del proprio POS. I due documenti sono complementari e devono permettere la reciproca informazione e il coordinamento delle rispettive attività. Il POS recepirà le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza generati con l'attività terza sulla scorta delle informazioni ricevute dal DUVRI elaborato dal datore di lavoro committente. In questo caso non c'è nomina di coordinatore e presenza di PSC;
- *Caso 4 – più imprese eseguono le lavorazioni all'interno di attività terze*: la presenza di più imprese esecutrici fa scattare l'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza da parte del datore di lavoro committente (l'attività terza). I contenuti del DUVRI saranno, pertanto, coperti dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici.

Si intende comunque sottolineare che, nonostante la normativa non lasci spazio a ulteriori interpretazioni (sia per le modifiche ed integrazioni operate dal D.Lgs. 106/09 sia per circolari e determinazioni che hanno cercato di definire una comune linea interpretativa), ai sottoscritti autori è ancora capitato che alcuni organi di controllo, nei casi di appalti interni soggetti al Titolo IV (cantieri temporanei e mobili), in presenza di PSC, abbiano sanzionato il datore di lavoro committente e il coordinatore a seguito della mancata redazione del DUVRI.

Infine, allo scopo della completa applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente, prima di affidare i lavori, provvede alla verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese esecutrici secondo le modalità del comma 1 lettera a²³.

²² Analoga situazione anche quella in cui risulta la presenza di una singola impresa esecutrice e una serie di lavoratori autonomi (purché operanti singolarmente e in piena autonomia).

²³ In caso di cantieri temporanei e mobili valgono le disposizioni e le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Scheda 03	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)
Coordinatore per la progettazione (art. 89 comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/08) "Soggetto incaricato, dal committente o responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91"	

 Tempistiche	D.Lgs. 81/08	ADEMPIMENTO Il simbolo  indica un approfondimento di un tema trattato in calce alla scheda	 Sanzione (rif. D.Lgs. 81/08)
---	---------------------	--	--

Durante la progettazione dell'opera  1	Art. 91 c. 1, lett. a	Il coordinatore per la progettazione (CSP) redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ²⁴ di cui all'art. 100, c.1, del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti minimi indicati nell'allegato XV del medesimo decreto. La redazione del PSC non si attua per i lavori di immediata urgenza atti a prevenire incidenti gravi o imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.	Art. 158 c.1 arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 91 c. 1, lett. b	Il coordinatore per la progettazione (CSP) predispose il Fascicolo dell'opera (FO) ²⁵ contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo è utilizzato nei futuri e successivi lavori sul fabbricato. Tale documento non va predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria così come definiti dall'art. 3, c.1., lett. a, del D.P.R. 380/01.	
Prima della presentazione delle offerte da parte delle imprese esecutrici	Art. 100 c. 2	Il PSC è parte integrante del contratto di appalto, pertanto il piano deve essere trasmesso, dal coordinatore per la progettazione, al committente e al responsabile dei lavori prima della presentazione delle offerte da parte delle imprese esecutrici. Ciò al fine di consentire, alle stesse, una valutazione economica dell'opera che tenga conto delle disposizioni specifiche indicate nel piano di sicurezza e richieste dal coordinatore.	

 **1 APPROFONDIMENTO**
le ragioni che sottendono la nomina del CSP sin dall'affidamento dell'incarico di progettazione

Il legislatore ha voluto sottolineare l'importanza della presenza del CSP sin dalla fase di progettazione: la sicurezza la si persegue sin dall'ideazione dell'opera attraverso il dialogo continuo tra progettisti e CSP. Sia il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il Fascicolo dell'opera (FO) non sono da considerare dei meri atti formali (come spesso accade) ma dei progetti specialistici al pari dei progetti architettonici, strutturali o impiantistici aventi lo scopo di progettare e organizzare la sicurezza (il PSC per la fase realizzativa e il FO per quella manutentiva dell'opera). La progettazione della sicurezza necessita, come per ogni tipo di progetto, di analisi, di valutazioni e di scelte capaci di garantire i risultati prefissati e conformi alle norme tutelanti la sicurezza dei lavoratori. Tali risultati sono ottenibili solo con la presenza di un CSP che opera, sinergicamente, con i professionisti coinvolti nella progettazione, ovvero con la nomina e la presenza del CSP sin dall'affidamento dell'incarico di progettazione. Il CSP diventa "l'alter ego" del committente per il perseguimento delle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. 81/08)²⁶ e sia il PSC che il FO sono gli atti concreti capaci di attuare tali misure. Sin dall'ideazione dell'opera il CSP può condizionare l'operato dei progettisti: scegliere, ad esempio, di utilizzare elementi prefabbricati rispetto ad elementi realizzati in opera potrebbe ridurre globalmente i rischi in cantiere a causa della minore durata delle lavorazioni, o ancora la scelta di uno scavo a sezione obbligata tramite tecnica no-dig rispetto alla tecnica a cielo aperto consentirebbe di eliminare il rischio di seppellimento, etc. Nei casi in cui le funzioni di CSP siano svolte dal CSE (art. 90, commi 5 e 11, del D.Lgs. 81/08) viene meno la possibilità che la sicurezza risulti tra gli elementi condizionanti sia l'ideazione dell'opera sia le scelte progettuali complessive. Premesso che il progettista (indipendentemente dalla presenza o meno di un CSP) non possa e non debba dimenticare gli aspetti legati alla sicurezza durante l'espletamento dell'attività di progettazione concentrando e/o valorizzando solo gli aspetti di natura

²⁴ Qualora i lavori siano di natura privata e soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), o affidati inizialmente a unica impresa e successivamente, in parte o in toto, subappaltati, sia il PSC che il FO, non essendoci nomina di CSP, saranno redatti dal CSE, pertanto la verifica di tali documenti non sarà effettuata durante la fase di progettazione ma durante quella realizzativa.

²⁵ Qualora il manufatto oggetto dei lavori fosse già dotato del Fascicolo dell'opera, sarà cura del coordinatore aggiornare e integrare il vecchio documento in relazione ai nuovi lavori, senza predisporre in toto un nuovo fascicolo.

²⁶ Tra gli obblighi del CSP ricade, ai sensi dell'art. 91 comma 1 - lettera b-bis, del D.Lgs. 81/08, proprio il coordinamento atto al perseguimento e all'attuazione delle misure generali di tutela. L'attuazione di tali misure spetta, ai sensi dell'art. 90 comma 1, al committente/RL, tuttavia, le disposizioni di coordinamento atte a permetterne l'attuazione sono in carico al CSP. Ciò avviene tramite la redazione del PSC (che gestisce la progettazione e realizzazione dell'opera) e del FTO (che gestisce i futuri interventi manutentivi).

architettonico-compositiva, le “deroghe” di nomina del CSP (commi 5 e 11, art. 90 del T.U.) lasciano, ad avviso degli autori, troppi ambiti “nebulosi” nei quali la sicurezza appare come un elemento di secondaria importanza. Dal momento che il PSC è, in primis, uno strumento di pianificazione (nella fattispecie della sicurezza) il piano è giusto che si sviluppi lungo l'intero iter progettuale. Le “deroghe”, previste dal legislatore, non permettono il perseguimento dello stesso grado di sicurezza previsto dai casi di “non deroga”, anzi tendono a rendere impossibili analisi, valutazioni e scelte tecniche rivolte all'eliminazione o riduzione dei rischi lavorativi operabili solo negli ambiti propri della progettazione. Pertanto il basso importo dei lavori, la tipologia del titolo abilitativo e/o la presenza o meno di più imprese non possono essere considerati parametri oggettivi per poter definire, in modo univoco, che l'opera sia poco complessa o che gli aspetti della sicurezza possano essere sorvolati nella fase di progettazione e demandati alla sola fase esecutiva (tramite il POS delle imprese e/o tramite il PSC e il FO redatti direttamente dal CSE). Di seguito una tabella che riassume, per i lavori privati, quanto sopra descritto.

Attuale situazione normativa

LAVORI PRIVATI	n.ro imprese esecutrici		Importo dei lavori (euro)		Titolo abilitativo		Documenti in carico al CS	
	1 impresa	+ imprese	< 100.000	> 100.000	D.I.A.	P.d.C.	PSC	FTO
NO CSP	X		X	X	X	X		
NO CSE								
SI CSP		X		X	X	X	X	X
SI CSE								
SI CSP		X	X			X	X	X
SI CSE								
NO CSP		X	X		X		X	X
SI CSE								

Al fine di non penalizzare, in taluni casi, la fase progettuale e consentire di alzare il livello di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili tramite una progettazione attenta, il problema, ad avviso degli autori, dovrebbe essere affrontato in termini diversi: la nomina del CSP andrebbe legata, indipendentemente dalla tipologia del titolo abilitativo (D.I.A. o P.d.C.) o dall'importo dei lavori, sia al numero di imprese esecutrici sia alla presenza o meno di rischi particolarmente aggravati di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08. Di seguito una tabella chiarificatrice di quanto gli autori propongono.

Situazione alternativa

LAVORI PRIVATI	Rischi aggravati ALLEGATO XI ²⁷		N.ro imprese esecutrici		Importo dei lavori (euro)		Titolo abilitativo		Documenti in carico al CS	
	SI	NO	1 impresa	+ imprese	< 100.000	> 100.000	D.I.A.	P.d.C.	PSC	FO
SI CSP ²⁸		X	X	X ²⁹	X	X	X	X		X ³⁰
NO CSE										
SI CSP	X ³¹		X		X	X	X	X		X ³²
NO CSE										
SI CSP	X			X	X	X	X	X	X	X
SI CSE										

In questo modo, indipendentemente da quanto potrà accadere nella fase esecutiva (presenza di 1 o più imprese), dall'importo dei lavori e/o dal titolo abilitativo, è possibile garantire, quando necessario, ovvero in presenza di rischi di cui all'Allegato XI, il perseguimento della sicurezza sin dalla fase progettuale. Tale proposta si allinea inoltre perfettamente a quanto disciplinato dalla direttiva cantieri comunitaria (UE 92/57/CEE).

²⁷ A giudizio degli autori, affinché la proposta della tabella in oggetto possa risultare efficace, l'allegato XI dei rischi aggravati dovrebbe essere rivisto al fine di consentire di determinare in modo meno “interpretativo” le condizioni determinanti rischi aggravati e stabilire dei limiti oggettivi delle condizioni determinanti o meno tali rischi.

²⁸ Il CSP avrà il compito di interagire con il progettista circa le scelte tecniche/progettuali al fine di definire quelle più adatte per l'eliminazione o la minimizzazione dei rischi presenti sia durante la realizzazione dell'opera che durante le opere di manutenzione. Il coordinatore avrà (essendo i lavori svolti da un'unica impresa) il solo obbligo di redigere il FO e qualora, durante la realizzazione dell'opera, siano necessarie delle varianti progettuali, il CSP dovrà interagire nuovamente con il progettista sia per proporre e valutare le scelte progettuali di variante che per aggiornare il FO.

²⁹ Pur essendo i lavori svolti da più imprese esecutrici la non presenza di rischi aggravati non richiede la redazione di un PSC, ovvero si ritiene sufficiente l'analisi delle lavorazioni eseguita nei singoli POS delle imprese.

³⁰ Non essendo prevista la redazione del PSC, il Fascicolo dell'opera (FO) dovrà contenere anche una relazione nella quale siano esplicitate le scelte progettuali e le tecniche esecutive adottate per eliminare o ridurre i rischi presenti.

³¹ Essendo i lavori svolti da un'unica impresa, pur in presenza di rischi aggravati, si ritiene sufficiente che l'analisi e la valutazione dei rischi presenti durante le lavorazioni siano analizzate direttamente nel POS dell'impresa esecutrice.

³² Il Fascicolo dell'opera (FO) dovrà contenere anche una relazione nella quale siano esplicitate le scelte progettuali e le tecniche esecutive adottate per eliminare o ridurre i rischi presenti.

Scheda 04	COORDINATORE PER L'ESECUZIONE (CSE)
<p>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 89, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/08) (✍) 1</p> <p><i>“Soggetto incaricato, dal committente o responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice”</i></p>	

 Tempistiche	D.Lgs. 81/08	ADEMPIMENTO Il simbolo ✍ indica un approfondimento di un tema trattato in calce alla scheda	 Sanzione (rif. D.Lgs. 81/08)
---	--------------	--	--

Prima dell'inizio dei lavori o durante l'esecuzione dei lavori	Art. 92 c. 2	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), qualora i lavori siano di natura privata e soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e di importo inferiore ai 100.000 euro, o affidati inizialmente a unica impresa e successivamente, in parte o in toto, subappaltati, redige il PSC e il FO.	Art. 158 c. 1 arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro ³³
Durante l'esecuzione dell'opera (✍) 2	Art. 92 c. 1, lett. a	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) verifica l'applicazione delle disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la corretta esecuzione delle procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che intervengono nella realizzazione dell'opera (✍) 3 . Le verifiche si attuano tramite una serie di azioni di coordinamento e controllo (richiesta documentazioni, sopralluoghi, disposizioni integrative al PSC, etc.).	Art. 158 c. 2 lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 92 c. 1, lett. b	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) assicurandone la coerenza con il PSC; • modifica e adegua il PSC e il FO in relazione all'evolversi dei lavori e a eventuali modifiche intervenute; • valuta eventuali proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; • verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS qualora necessario. 	
	Art. 92 c. 1, lett. c	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività tra datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione.	
	Art. 92 c. 1, lett. d	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali delle imprese esecutrici.	Art. 158 c. 2 lett. b arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 92 c. 1, lett. e	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze di cui al D.Lgs. 81/08: <ul style="list-style-type: none"> • dell'art. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi); • dell'art. 95 (misure generali di tutela); • dell'art. 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti); • delle prescrizioni riportate nel PSC. Le inosservanze sono segnalate al committente e al responsabile dei lavori previa contestazione scritta alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati. Nella segnalazione il coordinatore della sicurezza propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto. Qualora il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL e al DPL competenti per territorio.	Art. 158 c. 2 lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

continua dalla pagina precedente

Durante l'esecuzione dell'opera (2)	Art. 92 c. 1, lett. f	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato. La sospensione decade con la verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.	Art. 158 c. 2 lett. a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Dopo la fine lavori	Nessuno	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) consegna al committente o responsabile dei lavori il Fascicolo dell'opera (FO) aggiornato in relazione ai lavori effettuati.	

1 APPROFONDIMENTO l'incompatibilità di ruoli tra la funzione di CSE e quella di datore di lavoro dell'impresa esecutrice

La possibilità che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice riunisse in sé anche il ruolo di CSE è stata neutralizzata tramite la "clausola di incompatibilità" introdotta dal D.Lgs. 528/99³⁴. Prima dell'emanazione del 528 e del T.U. il vecchio D.Lgs. 494/96 non esplicitava l'incompatibilità di ruoli tra il controllore (CSE) e il controllato (DDL impresa esecutrice), pertanto risultava possibile riunire le due figure in un unico soggetto. Tale situazione nella pratica esecutiva poteva generare, in più occasioni, un "paradosso decisionale" circa la soluzione più adeguata da adottare: ciò perché le due figure incarnano due ruoli completamente incompatibili aventi obiettivi tra loro conflittuali. Le ragioni di tali conflitti sono da ricercare in particolare nel ruolo del CSE che, nell'espletamento dei propri compiti, svolge la funzione di "controllore" dell'operato delle imprese esecutrici in ambito di sicurezza. Ciò basta a definirne l'incompatibilità. Si pensi ai casi di cui all'art. 92 comma 1, lettera e, e comma 1, lettera f³⁵ nei quali il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, al fine di ottemperare agli obblighi del CSE, si troverebbe ad autodenunciare l'operato della propria impresa. Si preme precisare che, comunque, fino all'emanazione del D.Lgs. 81/08 la clausola di incompatibilità aveva generato comunque problemi: il 528, infatti, escludeva la sola ipotesi che il DDL dell'impresa esecutrice potesse rivestire il ruolo di CSE, ovvero non si esprimeva, ad esempio, riguardo l'ipotesi che il RSPP o un dipendente della stessa impresa potesse rivestire, qualora in possesso dei necessari requisiti, il ruolo di CSE. La possibilità da parte di un qualunque soggetto operante nella sfera dell'impresa esecutrice di rivestire il ruolo di CSE non eliminava, di fatto, l'incompatibilità sopra descritta. In concreto la "clausola di incompatibilità" (se letteralmente interpretata) definiva un'azione ristretta rispetto a quanto era nelle intenzioni del legislatore. La *ratio legis*, ancor prima dell'emanazione del T.U. e della riscrittura della definizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 89, comma 1, lettera f), aveva già suggerito di dare prevalenza all'interpretazione "logica" rispetto a quella "letterale", ovvero di escludere dalla nomina del CSE qualunque qualifica o area funzionale facente capo all'impresa esecutrice. L'incompatibilità è esclusa nel caso di coincidenza fra la figura dell'impresa esecutrice con quella del committente.

³³ La sanzione è riferita al CSP, tuttavia nei casi di cui all'art. 90, commi 5 e 11, il CSE riveste in capo a sé anche i compiti attribuiti al CSP.

³⁴ Il D.Lgs. 528/99 apportò modifiche sostanziali al D.Lgs. 494/96 definendo il CSE nel modo seguente: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5".

³⁵ Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) [...]

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. [...]

2 APPROFONDIMENTO le difficoltà per il CSE di diventare un effettivo gestore del processo e non il “parafulmine” del cantiere

Con l'introduzione della figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i giudici dei tribunali italiani hanno frequentemente sanzionato e/o condannato il CSE anche per responsabilità riconducibili maggiormente all'area di competenza delle imprese esecutrici. Con l'emanazione del T.U. e del successivo correttivo (D.Lgs. 106/09) gli addetti ai lavori si attendevano un alleggerimento della posizione del CSE. Se tale possibilità da un lato sembrava potesse essere resa possibile dall'introduzione dell'art. 97³⁶ del D.Lgs. 81/08 (di assoluta novità rispetto al previgente D.Lgs. 494/96) che ha fissato precisi obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria, dall'altro è stata totalmente vanificata dal mantenimento inalterato del contenuto dell'art. 92 che definisce il ruolo del CSE. Finché la magistratura tenderà a considerare il CSE come l'unico “garante” della sicurezza, ovvero calato in un cantiere “ideale” più che “reale” in cui nulla accade se non per espressa volontà del coordinatore, dimenticando in taluni casi anche le responsabilità degli altri attori coinvolti, difficilmente la figura del coordinatore potrà assurgere a gestore del processo virtuoso di gestione della sicurezza nel cantiere. L'art. 97³⁷ ha controbilanciato l'immutata responsabilità del CSE ponendo in capo all'impresa affidataria la gestione tecnico-organizzativa del cantiere e dei propri subappaltatori. Anche se tale novità dovrebbe incentivare le imprese affidatarie a una maggiore attenzione e responsabilità verso i temi della sicurezza in cantiere facilitando, seppur indirettamente, l'operato del CSE, tutt'altro che scontata rimane la distinzione di responsabilità fra CSE e impresa affidataria: la maggiore chiarezza è, come in altre occasioni, rimandata ai futuri orientamenti della giurisprudenza. Gli enti di vigilanza che verificano l'operato del CSE applicando le sanzioni previste per l'inosservanza dei disposti dell'art. 92 dovrebbero, ad avviso degli autori, anche comprendere che il CSE non è il *dominus* della sicurezza in cantiere ma una delle figure professionali che attraverso il proprio operato (che purtroppo non è quasi mai in sinergia con gli altri attori coinvolti) persegue una serie di obiettivi prevenzionistici e di sicurezza ma che, in concreto, ha poteri limitati che derivano oltre che dal suo status giuridico, anche dal rapporto fiduciario che lo lega al committente³⁸. Il problema principale nasce dal fatto che gli enti preposti al controllo e/o la Magistratura non sembrano comprendere che le operazioni di cantiere non possono essere verificate con continuità dal coordinatore. Questo perché le situazioni di cantiere sono in continua e rapida evoluzione ed eventuali varianti rispetto a quanto previsto nei Piani accadono in tempi rapidissimi, quando il CSE non sempre è presente. La normativa previgente alla disciplina dei *cantieri temporanei e mobili* già prevedeva in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti precisi obblighi di natura prevenzionistica e di osservanza delle disposizioni di sicurezza; non si capisce perché l'obbligo di continuità di verifica dell'applicazione di quanto previsto dai Piani non ricada in capo a questi soggetti visto che sono, o dovrebbero essere, in cantiere in modo continuativo.

Qualora, invece, fosse intento del legislatore pensare a una presenza continuativa del CSE si devono prendere in considerazione dei cambiamenti rispetto a quanto fino ad oggi previsto:

- permettendo la nomina di un CSE anche dipendente dell'impresa affidataria non formalizzandosi più riguardo l'annoso problema del conflitto di interessi generato dall'accogliere nella stessa persona la figura di “controllatore” e “controllato”;
- auspicando il realizzarsi di condizioni in grado di prevedere un adeguato compenso al professionista commisurando la parcella all'impegno richiesto dalla presenza continuativa presso il cantiere.

³⁶ “D.Lgs. 81/08 Art. 97 – obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”

³⁷ L'art. 97 ricorda in parte quanto disponeva l'art. 18, comma 8, della legge n. 55/1990 (abrogata) che prescriveva che “l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore”, e che “il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori”.

³⁸ Basti pensare che l'unica possibilità di intervento immediato e diretto del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si esplica solo nel caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato; in tutti gli altri casi l'azione del CSE si attua con la segnalazione al committente/RL delle inosservanze e nella proposta di sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto delle imprese inadempienti. Inoltre, qualora il committente/RL non adotti alcun provvedimento o non ne motivi la non adozione, il CSE è obbligato a segnalare la negligenza alla ASL e alla DPL. Nella pratica tale situazione è difficilmente attuabile in quanto compromette in maniera irreversibile il rapporto fiduciario tra committente/RL/CSE. L'obbligatorietà della segnalazione sembra nascere più dalla necessità di supplire alla cronica carenza di controllo dei cantieri da parte dell'organo di vigilanza che dalla logica delle dinamiche e dei rapporti di cantiere. Non si può chiedere, in altre parole, al CSE di trasformarsi in “organo di vigilanza” sostituendosi all'attività di polizia giudiziaria, unica deputata a far osservare la legge.

3 APPROFONDIMENTO quando deve essere presente il CSE in cantiere

In modo estremamente diretto e anche provocatorio l'unica risposta possibile non può che essere: "non si sa". È chiaramente impossibile definire a priori quando possa risultare veramente necessaria la presenza in cantiere del CSE: "... se alla fine dei lavori non sono successi incidenti lavorativi la presenza del coordinatore è risultata sufficiente". Anche la frase appena enunciata ha lo stesso grado di provocatorietà della precedente, ovvero intende sottolineare che, pur potendo garantire la presenza continuativa del CSE, la stessa non può risultare automatica garanzia di ineluttabilità dell'evento infortunistico. Il PSC e lo studio progettuale del sistema cantiere e dei rischi connessi alla realizzazione, valutati sulla base di una serie di variabili, possono aiutare a definire una serie di fasi critiche³⁹ tali da consentire al CS di capire i momenti di maggior pericolo, tuttavia nessun modello di analisi, valutazione dei rischi e di definizione delle misure preventive e protettive potrà garantire l'adozione di comportamenti virtuosi in termini di sicurezza da parte degli esecutori. In altri termini, l'impresa non ha bisogno di sentire la pressione del CSE per operare in sicurezza nel rispetto della legge, tutto dovrebbe realizzarsi con la maggiore naturalezza possibile e il perseguimento della sicurezza dovrebbe essere un atteggiamento eticamente condiviso dai soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera. Il controllo repressivo non può creare una coscienza della sicurezza in quanto alla prima occasione il controllato può sentirsi legittimato a eludere quanto il coordinatore ha pianificato con il proprio piano.

³⁹ Si intende precisare che una *fase critica* non è da intendere come qualsiasi attività in cui, inevitabilmente, possono essere accettati rischi oltre il consentito, bensì come attività in cui è possibile il concretizzarsi di situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza (anche se ogni azione è stata analizzata nei piani) oltre il consentito e che richiedono la presenza in cantiere del CSE affinché possa operare in sinergia e in tempo reale con le imprese esecutrici al fine di definire e attuare una serie di soluzioni condivise che consentano di eseguire i lavori in sicurezza.